LXIª TORNATA

MARTEDI 8 APRILE 1930 - Anno VIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2169, recante proroga di	
Congedi	2232	disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni ai ruoli del personale della Magistratura e di concetto della	
(Approvazione): « Conversione in legge del Regio decreto-legge		Corte dei conti» (384)	2235
19 luglio 1929, n. 1396, riflettente la partecipazione del Governo della Tripolitania al finanziamento della impresa di Pisida » (311) « Conversione in legge del Regio decreto-legge	2233	legge 14 novembre 1929, n. 2096, concernente la devoluzione a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano del diritto erariale e del diritto demaniale sugli spettacoli che	
14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo con-		avranno luogo nel detto Teatro» (376) « Conversione in legge del Regio decreto-	2235
cesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni » (327)	2233	legge 28 settembre 1929, n. 1768, concernente il trattamento doganale degli olii minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli olii bianchi » (303)	2236
legge 25 novembre 1929, n. 2108, concernente la delega al Governatore delle Isolé italiane	-	« Conversione in legge del Regio decreto- legge 31 dicembre 1928, n. 3517, che approva	
dell'Egeo a ricevere il giuramento di coloro che debbono prestarlo per l'esercizio dei loro uffici nelle Isolestesse » (383)	2234	la Convenzione dell'oppio, conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925 » (387)	2236
legge 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'a- vanzamento del Regio esercito nella parte re- lativa agli Enti ospedalieri militari e agli uffi- ciali medici » (381).	2234	legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per l'istituzione nell'Italia meridionale e insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii di oliva » (290) « Conversione in legge del Regio decreto- legge 26 luglio 1929, n. 1443, che accorda agevo-	2236
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 12 dicembre 1929, n. 2117, concernente il conferimento al comune di Catanzaro di po- teri straordinari per il riordinamento degli uffici		lazioni fiscali all'industria degli zuccheri inver- titi, preparati con saccarosio e suoi derivati » (321)	2237
e dei servizi e per la dispensa del personale » (375)	2234	(Discussione): «Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per	
variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1929-30 e convalidazione dei Regi decreti 30 di-		l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 » (439).	2237
cembre 1929, n. 2170, 30 dicembre 1929, n. 2221, e 30 dicembre 1929, n. 2240, autorizzanti pre- levazioni dal fondo di riserva per le spese impre-	9935	RAIMONDI	2237 2247 2250 2252

DI ROVASENDA	2254							
Longili	2255							
Rocco, ministro della giustizia	2259							
Mango, relatore	2263							
(Presentazione) :	2232							
Per il fausto evento nella Casa di S. A. R. il								
Duca delle Puglie	2232							
Presidente	2232							
Relazioni:	•							
(Presentazione)	2232							
Votazione a scrutinio segreto:								
(Risultato)	2266							

La seduta è aperta alle ore 16.

BISCARETTI ROBERTO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bergamasco per giorni 6; Bianchi per giorni 4; Bonzani per giorni 10; Cornaggia per giorni 10; De Marinis per giorni 5; Guaccero per giorni 1; Milano Franco d'Aragona per giorni 6; Mori per giorni 5; Rossi Baldo per giorni 7; Strampelli per giorni 4; Tecchio per giorni 15; Triangi per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Per il fausto evento nella Casa di S. A. R. il Duca delle Puglie.

PRESIDENTE. (Si alza in piedi; contemporaneamente si alzano senatori e ministri). Ho l'onore di comunicare al Senato il seguente telegramma pervenutomi stamane:

« Sono lieto di comunicare alla E. V. che oggi alle ore 19 S. A. R. la Duchessa delle Puglie ha felicemente messo alla luce una bambina. Cordiali saluti

« Emanuele Filiberto di Savoia ».

Certo di interpretare il sentimento unanime della Assemblea, ho manifestato a S. A. R. il Duca di Aosta e alle LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa delle Puglie il fervido compiacimento del Senato per il fausto avvenimento che è venuto ad allietare la Loro Augusta Casa. (Vivissimi applausi).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che in data 7 corrente l'onorevole ministro degli affari esteri ha fatto pervenire alla Presidenza il seguente disegno di legge:

Approvazione della Convenzione relativa all'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre 1927 (463).

Comunico inoltre che l'onorevole ministro delle colonie ha presentato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazione dell'articolo 60 della legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013 (455);

Proroga fino al 31 dicembre 1933 delle facilitazioni fiscali, accordate con Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, per lo zucchero e per lo spirito prodotti nelle Colonie italiane importati nel Regno; estensione fino alla data suddetta, del rimborso del sesto della sopratassa di confine a 3.000 ettolitri di spirito annui; esenzione dello spirito di origine delle colonie italiane dall'obbligo di essere parzialmente utilizzato come carburante (466).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Torraca, Berio, Dallolio Alfredo, Mazzoni, De Michelis, Torre e Pironti a presentare alcune relazioni:

TORRACA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato i previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 (449).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 21 novembre 1929, n. 2160, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato ed alcune Società della Venezia Giulia (403).

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 ottobre 1929, n. 2318, che abroga due Convenzioni stipulate con la Società Italiana di Servizi Aerei (S. I. S. A) per l'esercizio di alcune linee aeree (436).

MAZZONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul diegno di legge:

Fusione della « Società Nazionale Margherita di Patronato pei Ciechi » nella « Unione Italiana dei Ciechi », con sede in Firenze (417).

DE MICHELIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione relativa al risarcimento degli infortuni del lavoro nell'agricoltura, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella Sessione 25 ottobre–19 novembre 1921 (419);

Approvazione della Convenzione concernente l'istituzione di metodi di fissazione dei salari minimi, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sua II Sessione (30 maggio-16 giugno 1928) (420).

TORRE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 novembre 1929, n. 2088, recante provvedimenti per i danni verificatisi nelle provincie di Potenza, Matera, Salerno, Cagliari, Bari e Avellino in seguito alle alluvioni dell'estateautunno 1929 (374).

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 27 febbraio 1930, n. 105, relativo all'aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione (438).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Torraca, Berio, Dallolio Alfredo, Mazzoni, De Michelis, Torre e Pironti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite. Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1396, riflettente la partecipazione del Governo della Tripolitania al finanziamento della impresa di Pisida » (N. 311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1396, riflettente la partecipazione del Governo della Tripolitania al finanziamento della impresa di Pisida »

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 19 luglio 1929, n. 1396, riflettente la partecipazione del Governo della Tripolitania al finanziamento della impresa di Pisida.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge
14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni » (N. 327).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni. »

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decretolegge 14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge
25 novembre 1929, n. 2108, concernente la delega al Governatore delle Isole italiane nell'Egeo
a ricevere il giuramento di coloro che debbono
prestarlo per l'esercizio dei loro uffici nelle Isole
stesse » (N. 383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto—legge 25 novembre 1929, n. 2108, concernente la delega al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo a ricevere il giuramento di coloro che debbono prestarlo per l'esercizio dei loro uffici nelle Isole stesse ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2108, concernente la « Delega al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo a ricevere il giuramento di coloro che debbono prestarlo per l'esercizio dei loro uffici nelle Isole stesse ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a serutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del Regio esercito nella parte relativa
agli Enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici » (N. 381).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del Regio esercito nella parte relativa agli Enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del Regio esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
12 dicembre 1929, n. 2117, concernente il conferimento al comune di Catanzaro di poteri
straordinari per il riordinamento degli uffici e
dei servizi e per la dispensa del personale »
(N. 375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1929, n. 2117, concernente il conferimento al comune di Catanzaro di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1929, n. 2117, concernente il conferimento al comune di Catanzaro di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2171, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1929-30 e convalidazione dei Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2170, 30 dicembre 1929, n. 2221, e 30 dicembre 1929, n. 2240, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo » (N. 421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Corversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2171, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1929–30 e convalidazione dei Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2170, 30 dicembre 1929, n. 2221, e 30 dicembre 1929, n. 2240, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge lo stampato N. 421.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 26 dicembre 1929, n. 2171, concernente variazioni negli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè in quello dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1929–30.

(Approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2170, 30 dicembre 1929, n. 2221 e 30 dicembre 1929, n. 2240, autorizzanti prele-

vazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30. (Approvato).

Questo disegno di di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
26 dicembre 1929, n. 2169, recante proroga di
disposizioni riflettenti la Sezione speciale della
Corte dei conti e transitorie variazioni ai ruoli
del personale della Magistratura e di concetto
della Corte dei conti » (N. 384).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2169, recante proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni ai ruoli del personale della Magistratura e di concetto della Corte dei conti ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2169, recante proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni nei ruoli del personale di magistratura e di concetto della Corte medesima.

PRESIDENTE. È aperta al discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
14 novembre 1929, n. 2096, concernente la devoluzione a favore dell'Ente autonomo del Teatro
alla Scala di Milano del diritto erariale e del
diritto demaniale sugli spettacoli che avranno
luogo nel detto Teatro » (N. 376).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, concernente la devoluzione a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano del diritto erariale e del diritto demaniale sugli spettacoli che avranno luogo nel detto Teatro».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, riguardante la devoluzione a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano del diritto erariale e del diritto demaniale dovuti a norma delle vigenti disposizioni sugli spettacoli che avranno luogo nel detto teatro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
28 settembre 1929, n. 1768, concernente il trattamento doganale degli olii minerali lubrificanti
destinati alla fabbricazione degli olii bianchi »
(N. 303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto—legge 28 settembre 1929, n. 1768, concernente il trattamento doganale degli olii minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli olii bianchi ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1768, concernente il trattamento doganale degli oli minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli oli bianchi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge
31 dicembre 1928, n. 3517, che approva la Convenzione dell'oppio, conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925 » (N. 387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3517, che approva la Convenzione dell'oppio, conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925 ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1928-VII, n. 3517, che dà esecuzione nel Regno e nelle Colonie italiane alla Convenzione dell'oppio conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale e insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii di oliva » (N. 290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale e insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii di oliva ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale e insulare di stabilimenti per la raffinazione di oli di oliva.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
26 luglio 1929, n. 1443, che accorda agevolazioni fiscali all'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati »
(N. 321).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, che accorda agevolazioni fiscali all'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, che accorda agevolezze fiscali per l'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 » (N. 439).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI ROBERTO, segretario, legge lo stampato N. 439.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Pujia.

PUJIA. Onorevoli Senatori, confesso che sono stato per vario tempo perplesso se parlare oggi, durante la discussione del bilancio della giustizia, e questo per ragioni varie: principalmente perchè non ho doti oratorie, come s'intende comunemente dire con questa frase.

Prevalse poi, come sempre in me, il sentimento del dovere. È cosa doverosa, io pensai, portare nell'esame di qualche argomento il frutto della propria competenza e della propria esperienza; qualità queste che hanno reso in ogni tempo di eccezionale importanza gli elevati dibattiti che si sono svolti innanzi a questa Alta Assemblea.

Dopo più di 40 anni spesi tutti nel continuato servizio dell'amministrazione della giustizia, percorrendo grado a grado la carriera alla quale mi onoro di appartenere, dalla gamella al bastone di maresciallo, si può accumulare un vero tesoro di esperienze per intima conoscenza di tutti i grandi problemi interessanti il complesso ingranaggio giudiziario.

Detto questo, noto che nella presente discussione non vi potrà essere materia di dissenso.

L'attuale Guardasigilli, affermata la concezione fascista dello Stato, sotto la guida del Duce, ha dato al problema della giustizia, che è sempre il problema più grande e più urgente delle società civili, forma ed indirizzo fascisti; ed ha così ben meritato del Paese; perchè egli ben sapeva che l'ordine pubblico dipende da una giustizia bene amministrata, essendo essa lo strumento statale più adatto per la pacificazione de' vari interessi privati e sociali in contrasto.

Quando si affermò che la magistratura non seguì l'avvento del Fascismo con entusiasmo nella sua azione giudiziaria, si disse cosa esatta e non certo ingiuriosa, come forse era nella mente de' propalatori.

Non bisogna dimenticare che la magistratura è un potere conservatore per eccellenza, poichè la sua funzione ha limiti segnati dalla legge scritta; limiti che sono punti fermi della civiltà di un popolo. Bene, secondo me, uno scrittore americano diceva: « La magistratura è uno strumento sociale di conservazione, simile al freno che ritarda la corsa del carro sul pendìo ».

Ma quando la magistratura comprese che la rivoluzione fascista era una realtà viva e feconda, che mirava alla distruzione delle forze dissolventi e quindi alla ricostruzione ed alla grandezza dello Stato, essa lealmente e con entusiasmo accettò il nuovo stato delle cose, collaborando alle migliori fortune della Patria.

Io fermerò le mie osservazioni su due aspetti del problema della giustizia, e cioè sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia e poi più brevemente sulla formazione delle leggi.

Date le mie credenze politiche e la profonda e sincera devozione che mi lega al ministro Guardasigilli, le mie parole non hanno altro scopo che quello di un'amichevole collaborazione nella trattazione de' due argomenti che mi sono proposto di svolgere sommariamente.

Se vi sarà qualche spunto critico, nessuno potrà dolersene; e troveremo tutti conforto nelle sagge parole del Capo del Governo. « La critica – egli disse – fatta senza secondi fini e con un solo fine, quello cioè di perfezionare incessantemente lo Stato nelle sue amministrazioni, è feconda; e deve essere accolta

dagli uomini responsabili non con acrimonia ma con soddisfazione ».

Il funzionamento dell'amministrazione della giustizia è argomento degno delle grandi tradizioni di questa Assemblea.

La giustizia, secondo una concezione romana, era cosa divina: è invece cosa Augusta per le nostre leggi costituzionali.

«La giustizia emana dal Re – dice lo Statuto – ed è amministrata in suo nome da giudici che Egli istituisce ».

Napoleone scrisse: « I Giudici sono al primo grado della scala sociale e dalla giustizia dipende l'ordine pubblico ».

« Se la giustizia perisce – ammoniva il Capo del Governo in un memorabile scritto del 1919 – è la società tutta che si scioglie, si corrompe e precipita nel caos molecolare ».

Se il massimo problema di una società civile dunque è quello della giustizia, ne consegue che i giudici debbono avere grandi qualità morali, cioè devono essere degni per cultura, per rettitudine, per onestà di vita. Come si vede, è un problema di uomini.

Ma la Magistratura italiana ha codesti requisiti ?

Rispondo alla domanda con il giudizio autorevole di altri.

L'onorevole Morelli – oggi S. E. Morelli e me ne compiaccio – diceva l'anno scorso alla Camera: «La Magistratura Italiana è degnissima: è la Magistratura più onesta di tutto il mondo ».

Il senatore Rolandi-Ricci ebbe a dire in quest'Aula: « La nostra Magistratura, permettete ad un vecchio avvocato arrugginito ricordarlo, è superiore a quanto si trova all'estero. Bisogna viaggiare un po', bisogna stare qualche anno a contatto con le amministrazioni estere, bisogna esercitarsi nel diritto marittimo ch'è essenzialmente diritto internazionale privato ed avere avuto dei contatti con la Magistratura di altri Paesi per ritornare in Italia con un nazionalismo convinto e feroce ».

Il ministro Rocco concluse così il suo discorso alla Camera nell'anno passato: « Parlare della Magistratura italiana è per me sempre motivo di alta soddisfazione, perchè più vivo accanto ad essa, più mi convinco delle sue altissime virtù di carattere, che si conservano integre in mezzo a difficoltà numerose, della sua dottrina, la

quale è veramente elevata, della sua disciplina e del suo patriottismo».

E al Senato egli aggiungeva: « La nostra Magistratura è eccellente, è una delle più dotte, diligenti ed oneste d'Europa. È oberata di lavoro, di un lavoro arduo e pieno di responsabilità; il carico della Magistratura italiana deve essere pesante; e si comprende facilmente quando si pensi che il numero totale dei magistrati oggi in servizio non è superiore a quello che era in servizio nel 1865, mentre le cause civili sono aumentate in maniera vertiginosa, ed in maniera notevole sono aumentati i procedimenti penali, in relazione allo sviluppo demografico ed economico del popolo italiano ».

Finalmente, Enrico De Nicola, in un suo recente scritto, disse: « Che la Magistratura italiana sia degna della stima e della fiducia della Nazione, non può negarsi senza essere irriconoscenti od immemori ».

Certamente in un ministero così alto e difficile quale è quello del giudice, può darsi che ci sia disparità tra la persona e l'ufficio. Questo fatto è accaduto talvolta, ed oggi potrebbe essere più frequente per la maggiore ampiezza degli orizzonti affidati alla competenza dell'Autorità giudiziaria dalla legislazione fascista.

In ogni modo, la magistratura togata segue le nobili tradizioni ereditate dalla magistratura napoletana e piemontese, e ad essa deve moltissimo il progresso della scienza e della pratica giudiziaria.

Qui finisce la parte che chiamerò idilliaca del mio discorso.

Ma per una perfetta amministrazione non basta avere giudici sapienti e onesti. Questi sono requisiti basilari che non bastano a raggiungere tutti gli scopi. Vi sono mende gravi che pure bisogna studiare e correggere e che stridono e che sono intollerabili in uno Stato bene ordinato.

La giustizia viene meno al suo scopo se non è amministrata con rapidità esemplare. Se questo non avviene, se la sanzione non colpisce rapidamente il trasgressore delle leggi, essa non è efficace; e invece della pace accresce gli odi fra gli uomini.

Bisogna confessarlo: la lentezza de' nostri giudizi è talvolta esasperante.

È di qualche mese addietro questo ricordo:

è pervenuto alla Corte di cassazione un processo penale che si trascina per gli Uffici giudiziari da 11 anni, dico undici anni! E l'ultima parola ancora non è stata detta!

In materia civile, vi sono cause di divisione ereditaria e di espropriazione forzata che attendono la loro soluzione da generazioni. Ora, bisogna studiarlo questo fenomeno della lentezza della giustizia, ch'è un retaggio triste di tempi sorpassati. Bisogna dare ad essa un ritmo fascista che non ha avuto finora, con questo motto che dovrebbe sostituire tutti gli altri ormai tramontati e bugiardi: «Giustizia giusta e sollecita per tutti».

Il fatto innegabile ha, secondo me, queste cause fondamentali:

1º aumento delle liti civili e dei reati in genere;

2º numero insufficiente di magistrati;

3º difetto di alcune leggi vigenti;

4º organizzazione imperfetta dell'istituto della difesa.

Queste cause bisogna esaminarle rapidamente; ma con parole chiare e sicure.

Incominciando dalla materia civile, rilevo che, nel 1920, i procedimenti civili e commerciali esauriti per sentenza furono 314.384 e nel 1928 furono 692.027: più del doppio.

Analizzando queste e le altre cifre risultanti dai lavori del nostro Istituto di statistica appare che il maggiore aumento è rappresentato dalle sentenze dei conciliatori; ma è pur vero che il numero delle sentenze dei Pretori e dei Tribunali è aumentato quasi del doppio e più del terzo è aumentato quello delle Corti di appello e della Corte di cassazione.

Questi apprezzamenti statistici sono ancora più gravi quando si pensi che i procedimenti civili e commerciali iniziati nel 1920 furono 804.000 e quelli iniziati invece nel 1928 arrivarono ad un milione e mezzo circa, cioè a più del doppio di quelli terminati con sentenza.

Ed allora mi sono domandato: che cosa avviene di questa massa di procedimenti iniziati e non definiti? Mistero!

Dico mistero perchè le statistiche ufficiali sono mute al riguardo. Però, ciascuno può darsi qualche spiegazione. Si potrà ritenere che una parte di questa enorme massa venga eliminata per transazione; ma un'altra notevole parte si trascinerà per anni ed anni ne' ruoli degli uffici

giudiziari del Regno, formando la materia prima di quella interminabile e indecorosa chiamata di cause, la quale si ripete in tutte le udienze, e che, con buona volontà di tutti i capi di Collegio, potrebbe essere spazzata via in un mese! (Approvazioni).

Anche nella materia penale le cifre sono impressionanti. Nel 1920 furono denunciati 963.716 reati, di cui 277.641 contravvenzioni e 686.071 delitti; nel 1928 furono denunciati 1.252.700 reati, di cui 582.482 contravvenzioni e 670.218 delitti.

Studiando queste cifre, si nota che vi è una diminuzione confortante nei delitti e specialmente ne' più gravi. Ma la nostra mente deve soffermarsi sull'aumento del lavoro degli uffici giudiziari, un aumento cioè di più di 300 mila procedimenti contravvenzionali. Date le nostre leggi, massime quelle finanziarie, si tratta di contravvenzioni gravi nelle loro conseguenze, specialmente d'indole civile. Si spiega allora perchè nel 1920 si ebbe un totale di 308.377 sentenze penali pronunciate da tutte le Magistrature del Regno, e nel 1928, invece, un totale di 473.821 sentenze, cioè più del terzo di aumento.

La Corte di cassazione del Regno ha avuso un aumento ancora maggiore: 6623 ricorsi penali definiti nel 1920, 11358 nel 1929: quasi il doppio.

Dato questo fenomeno, doveva verificarsi un aumento graduale nel numero de' magistrati; e ciò non è avvenuto.

Ed eccomi così al secondo fattore della lentezza de' giudizi, cioè alla insufficienza dei giudici. Il fenomeno fu già notato più volte dall'onorevole Guardasigilli, il quale ha tentato di correggerlo in parte coll'aumento di 178 magistrati, come dal suo ultimo disegno di legge già approvato dal Senato e dalla Camera. Il senatore D'Amelio, nella sua elaborata relazione a questo disegno di legge, notava che i magistrati di tutto il Regno, comprese le nuove provincie, sono 4054 in relazione ad una popolazione di 42 milioni di abitanti. Nel 1865, con una popolazione di 22 milioni, avevamo quasi lo stesso numero di magistrati, cioè 3843. Allora la domanda viene spontanea: come può la macchina giudiziaria muoversi con velocità se manca il combustibile? Aumentato il numero degli affari civili

e penali, aumentata la popolaziono, il numero dei magistrati non poteva rimanere quasi immutato dal 1865 ad oggi.

Ma io, studiando e pensando sulle nostre vicende giudiziarie, debbo rilevare che un altro fatto ha turbato gravemente il ruolo organico della Magistratura. Con decreto del 24 marzo 1923, si ridussero le circoscrizioni giudiziarie, con l'abolizione di Preture, Tribunali, Corti di appello e con l'unificazione delle cinque Corti di cassazione.

Si trattò, in altri termini, di raggruppamenti di uffici giudiziari, per cui naturalmente il lavoro giudiziario non poteva essere abolito, ma era semplicemente trasportato da un ufficio ad un altro.

E fu illusione molto fugace l'aver ritenuto in quel tempo che il disagio dei cittadini per raggiungere i lontani centri giudiziari avrebbe potuto influire per la diminuzione del lavoro giudiziario! Invece, cosa avvenne? Secondo un calcolo da me fatto, e credo fatto in modo preciso, con la speranza che dovessero diminuire gli affari giudiziarii furono eliminati 526 magistrati; ed a questa eliminazione io penso debba riconnettersi in massima parte l'attuale disagio!

Un esempio per tutti, un esempio matematico. Nel 1922 (le Cassazioni furono unificate nel 1923) le nostre cinque Corti di cassazione erano formate da 98 consiglieri. Si unificarono le Corti di cassazione, e, come se il lavoro dovesse diminuire o sparire, e malgrado qualche ritocco avvenuto in seguito (qualcuno anche ad opera dell'attuale Guardasigilli), il numero attuale dei consiglieri è solo di 84!

Il fatto diventa enorme se si tien conto che il lavoro è grandemente aumentato. Nel 1923, le cinque Corti di cassazione pronunziarono 3477 sentenze civili; e, nel 1928, 4633, cioè circa 1200 di più.

La cosa è più impressionante nei riguardi del lavoro penale. Come ho già rilevato, i ricorsi penali definiti ammontarono nel 1920 a 6833 e nel 1929 a 11358, cioè a circa il doppio.

Dunque, confrontando queste cifre, si rileva che il lavoro civile è aumentato di circa un terzo e il lavoro penale di quasi il doppio!

Ebbene, nel 1920, con un lavoro quasi metà dell'attuale, le due sezioni penali erano composte di 30 consiglieri, e nel 1930 sono com-

poste sempre di 30 consiglieri! Il Presidente della Corte di cassazione, senatore D'Amelio, fa miracoli di attività, ed è saggio ed accorto come non si potrebbe meglio; ma, perdurando le cose nei termini attuali, nessuna forza umana potrà evitare che la quantità del lavoro giudiziario sia a scapito della qualità!

Quali potrebbero essere i rimedi? Innanzi tutto, bisogna aumentare il numero dei consiglieri, in modo o da istituire una terza sezione penale o pure da permettere alle due sezioni attuali di tenere udienza tutti i giorni. Inoltre, secondo il mio pensiero, ed è pensiero meditato, l'ufficio del ruolo dovrebbe funzionare per le materie penali, e potrà funzionare meglio con il nuovo Codice di procedura penale.

In questo modo, sarà aiutato lo studio del relatore e saranno evitate naturalmente le contraddizioni giurisprudenziali.

E posso dire che il disagio riscontrato nella Corte di cassazione è quello stesso che regna in quasi tutti – dico quasi tutti – gli uffici giudiziari del Regno!

Certamente non tutti i mali saranno eliminati con l'aumento del numero dei magistrati, ma si avrà sicuramente un lavoro più sollecito, più meditato, meglio elaborato.

Questo stato di disagio non poteva sfuggire alla mente illuminata del Guardasigilli, che. con circolare del 16 novembre 1927, scriveva ai capi delle Corti in questi termini (ricordo il punto essenziale): « Giungono lamenti a questo Ministero per l'arretrato eccessivo che esiste presso l'uno o l'altro ufficio giudiziario. Si afferma che in taluni sarebbero tuttora pendenti processi penali che risalgono al 1920. Viene inoltre riferito che in più luoghi cause civili pronte per la decisione sono rinviate d'autorità e che il collegio giudicante non può, di volta in volta, introitare che un numero determinato di cause; ed è quindi costretto a differire tutte le altre. Tali frequenti segnalazioni fanno pensare che l'amministrazione della giustizia, per ragioni diverse, non si svolge dovunque con quel ritmo normale che sarebbe desiderabile e che in parecchi uffici il servizio non risponde completamente alle esigenze ed alla mole degli affari. Questo merita di essere preso in attenta considerazione per lo studio di quei provvedimenti che valgano ad assicurare dovunque nel

Regno lo svolgimento normale e soddisfacente della funzione giudiziaria, ch'è funzione fondamentale dello Stato».

Ed alla Camera dei deputati, l'anno scorso, egli osservava melanconicamente: « Come va il lavoro giudiziario? Non molto bene. Non sono molto soddisfatto; non di ciò che i magistrati fanno, i quali ciò che fanno, fanno benissimo, ma ciò che non possono fare, perchè il lavoro giudiziario è cresciuto in maniera enorme, mentre il numero dei magistrati è diminuito ».

E lo stesso pensiero egli ha ripetuto giorni addietro discutendosi in questa Assemblea la legge sul reclutamento dei magistrati.

Ed allora? Il problema dell'ordinamento giudiziario è maturo ed urgente. Le indagini eseguite in seguito alla circolare, a cui dianzi ho accennato, permetteranno di affrontare le difficoltà per raggiungere una perfetta organizzazione degli uffici giudiziari.

L'aumento di 178 posti aiuta, ma non risolve il problema: altre necessità urgono alle porte. Il nuovo Codice penale ha bisogno, per la sua attuazione, di giudici esperti, numerosi; di più bisogna pensare alle Corti d'Assise, che debbono essere formate con altri criteri e con altri indirizzi.

L'aumento delle tasse di bollo fornirà all'Errario un cespite non indifferente. Il senatore Mango ha rilevato, nella sua accuratissima relazione, che vi sarà un maggiore introito di oltre 100 milioni. Ed allora sarà più facile una amichevole intesa tra il Ministero delle finanze ed il Guardasigilli. Certi problemi si respingono o si risolvono: dilazionarli, diceva il Capo del Governo in quel suo scritto del 1919, è la peggiore delle tattiche, perchè bisogna pur dirla la parola sincera: pochi sono gli uffici giudiziari del Regno che funzionano regolarmente.

E qui debbo rilevare un fatto grave, con la speranza viva che la mia parola, per quanto modesta, possa essere intesa da tutta la magistratura del Regno. È ora che finisca l'atteggiamento de' capi dei collegi giudiziari – non escludo alcuno –, i quali curano con affetto paterno la materia civile, e trascurano quella penale! Il giudice penale non è, e non può essere considerato, come un minorato intellettuale! La funzione penale è molto più alta e delicata di quella civile, in quanto essa attiene al diritto

pubblico dello Stato, ch'è in continua lotta contro la delinquenza, mentre la seconda riguarda le vertenze fra i privati. Questo che io dico è sulla bocca di tutti; ma non sempre nella mente e nel cuore. Lo spirito materialistico ha ancora salde radici, malgrado il soffio vivicatore e innovatore del Fascismo.

Certo può essere un grande godimento intellettuale leggere una dotta sentenza che assegna giustamente una striscia di terra ad un individuo piuttosto che ad un altro, o una sentenza che giustamente proibisce l'apertura di una finestra verso il fondo di un vicino, ovvero una sentenza che consente una servitù di passaggio. Ma tutto questo non può compensare l'indignazione di tutto il popolo italiano, quando seppe dell'assoluzione del truce assassino del deputato Casalini! (Approvazioni).

L'onorevole ministro Rocco, sotto la guida sapiente del Capo del Governo, ha compiuto cose grandi in pro dello Stato Fascista: però le leggi buone a nulla servono se gli uffici giudiziari del Regno non funzionano alla perfezione per numero adeguato di magistrati e di cancellieri e per locali sufficienti e decorosi. L'onorevole ministro potrà raggiungere tale scopo nel corso di pochi anni, ponendovi cura paziente, attenta e paterna, aiutato da tutti capi della magistratura.

E vengo al terzo aspetto del problema, che spiega anch'esso la lentezza dei giudizii: difetto delle nostre leggi.

Bisogna ottenere non solo la speditezza, ma anche la diminuzione degli affari giudiziari attraverso la riforma razionale delle nostre leggi.

Giustamente, il ministro Rocco osservò, l'auno passato, nel suo discorso al Senato, che bisogna pensare « alla diminuzione del lavoro giudiziario che si può ottenere sfrondando largamente nella procedura, ed eliminando le formalitá superflue.

« Quando sarà pubblicato il nuovo Codice di procedura penale, ognuno si accorgerà che io ho menato largamente la scure nella selva selvaggia delle forme, delle nullità, dei termini e dei ricorsi. Lo stesso accadrà per il nuovo Codice di procedura civile ».

Sono codesti rilievi esatti e l'onorevole ministro ha mantenuto la parola per il Codice di procedura penale, Di vero, con la elimi-

nazione di gran parte delle nullità, col nuovo sistema delle notificazioni, con le discussioni rese più brevi e meno teatrali, con la introduzione dell'istituto della reformatio in peius, che io mi auguro sia mantenuto nel Progetto definitivo, con la punizione delle frodi processuali e con la elevazione dell'autorità del giudice, sono certo che la diminuzione delle cause e la speditezza de' giudizi si avrà. Tutte queste innovazioni sono ispirate dalla concezione fascista dello Stato in rapporto alla sua funzione repressiva, raggiungendosi così quel giusto equilibrio di diritti fra la società turbata del delitto e l'individuo giudicabile, e ritrovando quel giusto mezzo che unisce insieme due contrarie ed opposte cose, come scriveva il Pagano, cioè la pubblica sicurezza e l'esatto castigo del delinquente.

Il ministro Rocco, intanto, non è rimasto inerte e ha tentato, con i mezzi di cui disponeva, di ottenere una certa rapidità ne' giudizi; e ricordo la circolare del 1927 diretta ai Procuratori generali per le citazioni dirette. E nessuno di noi potrà dimenticare che vi fu un effetto prodigioso, vi fu una vera gara tra i procuratori generali. Essi raggiunsero risultati insperati: processi che d'ordinario duravano degli anni ebbero il loro espletamento in Corte d'assise ad appena un mese di distanza dal giorno in cui fu commesso il reato. Non basta: il 2 gennaio 1929 il ministro Rocco con un'altra circolare esortava i Primi Presidenti e i Procuratori Generali del Regno di sollecitare, per quanto più si potesse, le istruzioni penali, e raccomandava di non appesantire le procedure con inutili indagini o superflue perizie.

Naturalmente, tali circolari hanno avuto il loro benefico effetto, ma non hanno potuto risolvere il problema in pieno, perchè limitata era la loro sfera d'azione.

Se non che, però, dopo la pubblicazione del Codice penale e di procedura penale, s'impone la riforma della procedura civile. Questo Codice è il più imperfetto della legislazione del 1865. Risente esso della sua preparazione rapida e imprecisa. Prevalse allora la considerazione politica, certo apprezzabilissima, di non ritardare l'unificazione del procedimento civile; e pure questo Codice è ancora vivo e nessun Governo è stato finora capace di riformarlo radicalmente o sostituirlo!

Il ministro Rocco disse di aver adoperata la seure nella selva delle forme, delle nullità, dei termini nel progetto del Codice di procedura penale, e ha promesso lo stesso trattamento per il Codice di procedura civile.

Con questi concetti informatori, compresa la limitazione dei gravami, avremo certo una maggiore rapidità nelle decisioni e una diminuzione nelle liti.

Ed ora ultimo elemento influente ed ostacolante la rapidità delle decisioni sta nel modo come è organizzato e concepito l'Istituto della difesa giudiziaria.

Per verità, ormai alcune teorie sono state spazzate dal nuovo soffio di vita nazionale, ma esse hanno contribuito a deformare spiritualmente l'Istituto della difesa; e credo di non sbagliare.

Cito due casi soltanto.

Il sommo Carrara, parlando delle difficoltà di conciliare la tutela del diritto dell'accusato con la tutela del diritto dei consociati, osservava candidamente, e ripeto le sue parole: « Nel conflitto, egli scrisse, tra questi due bisogni quale è che deve prevalere? Senza dubbio quello di tutelare il diritto dell'accusato ». Incredibile ma vero: questo si osò scrivere settant'anni addietro!

E, in uno stampato ufficiale nel 1912, si leggono queste frasi, che naturalmente fecero il giro dei giuristi: «...L'esercizio della podestà penale rappresenta e svolge un duello fra società e delinquenti. Il Codice di procedura penale è un sistema di regole di questo duello! »

Enorme, assurda, pericolosa definizione!

Un duello tra lo Stato e il singolo individuo non può concepirsi. Lo Stato nella lotta contro la delinquenza protegge tutti i consociati, mentre l'individuo protegge sè stesso.

Ed allora i termini, per lo meno, non sono eguali.

Potrei, ma non voglio infastidire il Senato, ripetere altre cose su questo tema. Queste teoriche finirono per deformare le funzioni della difesa, la quale potrà e dovrà essere un complemento di giustizia. La deformazione ha portato un mondo di inconvenienti. Ne accenno uno: i rinvii de' giudizi. Sembra piccola cosa, ma è una grave cosa! È una vera epidemia! Il patrono, per esempio, si crede arbitro, in base a quei principî che è andato succhiando

durante la sua vita, di far decidere la causa quando vuole e con quei giudici che erede più adatti alla sua tesi giuridica.

Al ministro Rocco non sfugge niente. Egli in quella circolare del 9 gennaio 1927, allorchè invitava la magistratura del Regno a definire nel più breve tempo possibile i giudizi, scrisse queste gravi parole: «I rinvii accordati per ingiustificato e perciò colpevole condiscendenza verso le parti e i loro patroni debbono interdirsi assolutamente. Il magistrato senta tutta l'autorità che la legge gli conferisce e la sappia imporre al di sopra e contro qualsiasi ostacolo mosso da interessi particolari nella sola sicura visione della difesa dello Stato e della società ».

Io vorrei, se avessi un potere che non ho, che queste parole si scrivessero a grandi caratteri in tutte le aule della giustizia e in tutti i gabinetti dei presidenti di collegio: monito solenne per tutti.

Inoltre, la situazione ormai è capovolta, la concezione carrariana è trasformata in quest'altra: « Tutto nello Stato; niente al di fuori dello Stato; niente contro lo Stato ». E i processi penali, bisogna gridar forte, debbono essere decisi con giustizia ma rapidamente nell'interesse dello Stato, ch'è in lotta continua contro la delinquenza e che è il vero soggetto passivo del reato: tutti gli altri interessi degli imputati e delle parti lese sono indiretti e secondari.

Lo stesso deve dirsi fino ad un certo punto anche per le cause civili. Si è affermato che in massima ne' giudizi civili sono in contrasto interessi privati e che lo Stato interviene solamente per mezzo de' suoi giudici per stabilire da quale parte sia la ragione e da quale sia il torto; e nulla oltre di questo. Ma allora nella materia civile si vuole l'agnosticismo dello Stato! È mai possibile oggi questo? No. Ciò sarebbe in contrasto pieno con la concezione fascista, la quale vuole che lo Stato sia il dominatore sovrano in ogni ramo della pubblica amministrazione.

La futura procedura civile dovrà dare, secondo me, nuove e valevoli armi legali al giudice, perchè non debba rimanere quasi inerme di fronte alla volontà delle parti e perchè possa sostituirsi ad esse in determinati casi per supplire alla loro colpevole negligenza. Bisogna che tutti si persuadano che le cause civili si debbano iniziare quando sia finita la possi-

bilità di un benevolo accordo, ma, iniziata la lite, lo Stato deve intervenire per definirla presto e bene; e solo così la giustizia può essere dispensatrice di pace tra gli uomini di buona volontà.

Contro la classe degli avvocati non ho preconcetti di sorta, e mi spicgo.

Le acri parole di Tacito negli Annali non mi riguardano; le aspre parole di Colletta nella Storia del reame di Napoli non mi riguardano. Non pretendo nemmeno che l'avvocato sia un Papiniano redivivo, per mente, per carattere, pronto a farsi uccidere per una idea di giustizia. Non pretendo nemmeno che sia, se condo una legislazione ormai da lungo tempo tramontata, « un uomo pacifico, mansueto, amante della giustizia, conoscitore delle leggi, timoroso di Dio e possessore di terre ».

Ritcugo invece che in un dato momento della vita avere un consigliere sia un bisogno e una necessità dello spirito; ma allora l'avvocato deve trasformarsi e bisogna ben stabilire quale sia il posto che a lui compete in un ben ordinato sistema processuale.

Attualmente, il patrono si confonde troppo col cliente, che spesso è un litigante astioso e di mala fede. Un grande avvocato, un grande giurista affermava in un Assemblea politica: « L'avvocato non è stato finora che il portavoce indipendente e libero del suo cliente; egli deve a lui tutta la sua volontà, ogni sacrificio, ma non deve a lui, soggiungeva, nulla della sua LEALTÀ, nè del suo onore ».

È così che l'avvocato è stato inteso presso di noi dai maestri del Foro.

L'avvocato deve diventare un organo di giustizia, poichè coopera col giudice pel trionfo della verità. Bisogna che si consideri strumento dell'attività dello Stato in una funzione delicatissima: l'amministrazione della giustizia.

Anche questo grave problema veniva posto ne' suoi termini dalla mente matematica del ministro Guardasigilli. Egli in uno scritto così riassumeva il suo pensiero: « Non pochi si immaginano o si immaginavano che l'avvocato fosse un semplice privato professionista che poneva l'opera sua a disposizione del privato per fini di puro interesse privato; di tal che sembrava il dovere dell'avvocato riassumersi nel far prevalere sempre a qualunque costo l'interesse del cliente e solo l'interesse del

cliente. Questa concezione evidentemente è superata dal nuovo spirito dallo Stato e della legislazione fascista. Nel campo della giustizia, non può ammettersi che si agisca nel puro interesse individuale, senza tener conto delle esigenze supreme della giustizia medesima. È tutta questione di sensibilità professionale, che si risolve in un delicato problema di limiti ».

Dopo quanto ho detto, mi piace constatare che in Regime Fascista del cammino si è fatto; ma la mia esperienza personale mi suggerisce che molto resta a farsi.

È da augurarsi però che la buona volontà della classe degli avvocati, che ha tradizioni nobilissime presso di noi, e la ferma volontà e la giusta visione del magistrato, basteranno a completare l'opera già felicemente iniziata.

E riassumo così questa parte del mio discorso, che è la parte più essenziale: il Regime fascista, che ha raggiunto mirabili risultati in ogni campo dell'attività dello Stato, bisogna ora che affronti in pieno il problema fondamentale dell'amministrazione della giustizia; amministrazione che dovrà essere perfetta in uno Stato come il nostro, che si avvia a grandi destini. E se a questo vorrà pervenirsi, non si potranno ritenere inutili le osservazioni da me sommariamente esposte.

Ed ora eccomi all'ultima parte del mio discorso: formazione delle leggi. Il tema è vastissimo, ma io lo riassumerò brevemente.

L'uomo associato ha avuto bisogno di emanare norme per poter correggere la imperfezione individuale, materiata spesso da egoismi e da vizii; e dirò che se anche il pensatore ha voluto creare nel suo pensiero astratto una associazione perfetta, ha formulato leggi che dovevano governarla: così nell'*Utopia* del Moro e nella *Città del Sole* del calabrese Tommaso Campanella.

Un solo individuo non ha bisogno di leggi, quello che ubbidisce al grande divino comandamento: « Amatevi scambievolmente ».

L'uomo associato, invece, ha pensato che con il trattato internazionale si potesse abolire la guerra, con le leggi penali si potesse distruggere la delinquenza e con le leggi civili si potesse por fine alla litigiosità.

Lo scopo è fallito; altrimenti non dovremmo più avere guerre, delitti e liti giudiziarie. Però,

nessuno potrà negare che le laggi internazionali ed interne non abbiano limitato e limitino sempre più codesti tristi fenomeni.

Ma se le leggi sono necessarie, bisogna formularle in modo perfetto.

Da noi per la emanazione delle leggi vi è una prassi lunghissima. La riassumo. Vi è un ministro che aiutato da' suoi esperti compila il primo progetto: dopo, questo viene discusso dal Consiglio dei ministri. In seguito, il ministro interessato presenta il Progetto alla approvazione di una delle due Camere.

In questa sede, mediante un congegno di Commissioni e di relazioni e con discussione o senza, il Progetto, in genere, è approvato, e passa all'altra Camera, ove subisce una seconda simile procedura. Infine, interviene la firma del Re e poi il visto del Guardasigilli (che vedremo di qui a poco quale interesse abbia), e in ultimo vi è la pubblicazione.

Parrebbe allora che dopo tutto questo la legge dovesse essere perfetta. Invece, non è così: spesso le leggi sono viziate da errori, da lacune di ogni sorta, dalla mancanza di coordinazione con altre leggi e da una forma negletta ed impropria.

È ciò è tanto vero che la nostra scienza giuridica ha tentato di eliminare questi vizi e correggerne la portata con costruzioni ingegnose, venendo così in soccorso dell'interprete.

Ma questo non basta. Bisogna pensare ai rimedi. Una legge viziata ferisce l'orgoglio nazionale, perchè potrebbe suonare incapacità degli organi proposti alla sua formazione, ma quel che più importa è rilevare che essa può diventare fomite di litigi, e così si arriva all'assurdo che la legge invece di eliminare le liti le aumenta. È possibile tollerare tutto questo?

Fin dall'anno scorso, il fenomeno fu rilevato alla Camera dall'on. Milani. Tale fenomeno si è aggravato in questi ultimi tre lustri: prima la crisi della guerra e del dopo-guerra e infine la rivoluzione fascista hanno aumentato considerevolmente il numero dei provvedimenti legislativi, che spesso, per l'urgenza, mancano della necessaria ponderazione e elaborazione.

Noi in talune materie, specie in quelle finanziarie, abbiamo leggi contro leggi, leggi senza oggetto preciso, leggi inutili, insufficienti o dimenticate, leggi contraddittorie: un labirinto nel quale male si orientano i tribunali.

A questo modo, è certamente difficile formare la coscienza giuridica di un paese.

Per non dilungarmi non ricorderò fatti specifici, e ce n'è a josa; ma certa cosa è che nelle nostre leggi vi sono vizi di forma e di sostanza financo nelle intestazioni, che sono spesso ingannevoli.

Fino a qualche anno addietro era anche impressionante la poca cura nella pubblicazione delle leggi nella Gazzetta Ufficiale e nella raccolta ufficiale delle leggi; e si verificavano errori madornali di pensiero e di forma. Però, per questa parte l'onorevole ministro Rocco ha già provveduto, disponendo che la revisione si facesse direttamente sui testi, da due Magistrati, di cui uno ha il suo ufficio permanente presso il « Poligrafico », dove si stampa la Gazzetta Ufficiale. Tale provvedimento ha raggiunto lo scopo.

Dato che, malgra lo tutto, le nostre leggi continuano ad essere imperfette, bisogna concludere che la macchina per la creazione delle leggi funzioni male, pur essendo costituita da molti e svariati organi.

Vediamo ora le cause di questi inconvenienti. La Camera ed il Senato non possono dare alla funzione legislativa tutto il loro studio, per la esatta formazione delle leggi. In fondo, bisogna pur dirla la verità, tutto si riduce ad una specie di giro di carte che si svolge quasi meccanicamente. Di quello che dico vi è una prova tangibile. L'anno scorso, in occasione della discussione del bilancio della giustizia, fu autorevolmente detto alla Camera dei deputati che nella passata legislatura erano stati approvati 5553 decreti-legge, e di questi ne erano stati discussi soltanto 45. Il Senato ci fa una migliore figura, ma la discussione è sempre limitata. L'anno scorso furono approvati 282 provvedimenti legislativi e soltanto 37 furono discussi. Questi rilievi statistici sono sufficienti per dimostrare che i provvedimenti legislativi che si presentano per l'approvazione alla Camera ed al Senato presuppongono una elaborazione perfetta in ogni parte; elaborazione che spesso non esiste. Per esempio, per la riforma dei Codici, il Governo ha chiesto sempre pieni poteri per la loro pubblicazione, intesa una Commissione parlamentare, e lo stesso è avvenuto non è guari per il Codice della strada.

Ma la critica è vana quando non tenta di

ricostruire. È necessario che il provvedimento legislativo arrivi alle Camere tecnicamente perfetto nella sua struttura giuridica, in maniera che la funzione delle Camere risulti più che un sindacato giuridico un sindacato politico sulle leggi.

Io penso alla possibilità di creare un organo centrale, che potrebbe chiamarsi « Ufficio legislativo del Governo », il quale dovrebbe preparare gli schemi di qualsiasi provvedimento legislativo. Questo ufficio dovrebbe essere costituito da pochi eminenti giuristi scelti tra i magistrati e i professori d'Università (una diecina non più), assistito da una bene scelta segreteria.

A costoro dovrebbe essere inibita qualsiasi altra funzione. Si dovrebbero dar loro le maggiori soddisfazioni morali e materiali, in modo che il membro dell'Ufficio legislativo del governo non debba desiderare di più e di meglio nella vita. Il primo nucleo potrebbe trovarsi nel piccolo ufficio legislativo nel Ministero della giustizia, il solo istituito organicamente. Penso ancora che l'Ufficio dovrebbe avere un organico a sè, ed i migliori componenti della Segreteria dovrebbero ordinariamente formare il vivaio dei membri dell'Ufficio legislativo del Governo.

Nessun dubbio poi che l'Ufficio dovrebbe far parte del Ministero della giustizia; le ragioni sono ovvie: la stessa posizione costituzionale del Ministero della giustizia ciò spiega ed esige. Giustamente il Ministro Rocco affermava nel suo discorso alla Camera dei deputati, l'anno scorso, che l'attività del Ministero della giustizia non si limita, come è ben naturale, al campo ristretto dell'Amministrazione della giustizia, ma si riflette su tutta la legislazione, perchè il Guardasigilli è il « consulente legale del Governo ».

Un sapiente regolamento poi dovrebbe determinare i rapporti tra i vari Ministeri e l'ufficio legislativo del Governo, e così evitare i possibili disaccordi.

Ed aggiungo ancora un'osservazione sulla necessità che l'Ufficio faccia parte del Ministero della giustizia.

La legge del 25 giugno 1854 disponeva all'articolo 2: « La legge porterà la firma del Re. Sarà controfirmata dal ministro proponente e munita del visto del Guardasigilli, che apporrà il sigillo dello Stato ».

Molti ritengono che il così detto visto sia una vera formalità: niente affatto. Nell'articolo 3

del Regio decreto del 30 giugno 1854, che ha grande portata costituzionale, fu stabilito che « il Guardasigilli apporrà al Regio decreto il suo visto e il gran sigillo dello Stato. Se però incontrerà qualche difficoltà o rispetto alla forma esteriore della legge o quanto al tenore dei decreti e regolamenti, sospenderà il visto e l'apposizione del sigillo e ne farà relazione al Consiglio dei ministri ».

Il potere del ministro della giustizia, come appare da codesta disposizione, è formidabile circa la forma e la sostanza dei provvedimenti legislativi prima della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Non sempre però il Guardasigilli avrà la mente eletta dell'attuale Guardasigilli: bisogna pur pensare che potrà esservi un Guardasigilli di coltura media, per quanto possa conoscere a fondo l'ingranaggio dell'amministrazione della giustizia e possa essere un uomo di Stato per energia, fermezza di carattere e prontezza di decisione.

Si aggiunga poi che il Guardasigilli ha un tempo limitato dovendo accudire a tante mansioni e dovendosi interessare a tante altre e svariate questioni. E allora sarà un gran bene per la nostra produzione legislativa che il Guardasigilli faccia studiare prima dall'Ufficio legislativo del Governo (da quell'Ufficio che in antecedenza ha dovuto formulare il relativo progetto) i testi delle leggi e poi apporrà il visto.

Onorevoli colleghi, io ho riassunto questa parte del mio discorso, stante l'ora tarda; ed ora realmente ho finito, ringraziandovi tutti per avermi ascoltato con benevola attenzione.

Ponderare il contenuto delle nostre leggi, curare la forma adatta è problema degno del regime fascista, che già è noto a tutto il mondo, specialmente per l'ardita e sapiente concezione di alcuni problemi.

Roma antica, per virtù di armi e di leggi, costruì il più grande impero del mondo; per ragioni varie l'Impero cadde, ma il dono delle sue leggi sapienti rimase all'universo intero e permane tuttora.

Passando a cosa più piccola, ma sempre grande, ricorderò che Napoleone scriveva melanconicamente da S. Elena, e con accento di verità, queste frasi: « Tutto si potrà distruggere di quanto io ho fatto come condottiero e come uomo politico, ma una cosa resterà: il mio Codice civile ».

E disse cosa giusta.

E adesso consentitemi un ricordo ed un augurio. Qualche scrittore straniero ha voluto paragonare il regime fascista al Governo di Augusto. Non discuto la tesi, e non m'importa: ne prendo la parte più utile e più simpatica.

Augusto ebbe un Governo di cinquant'anni. Mi sia lecito augurare al Duce un Governo di cinquant'anni, perchè, aiutato da' suoi insigni collaboratori, possa dare alla Patria e al mondo una legislazione grande e perfetta che passerà alla storia col nome di legislazione fascista! (Applausi – Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Raimondi.

RAIMONDI. Tranquillizzo subito gli onorevoli colleghi dichiarando che mi sono iscritto a parlare sul bilancio della giustizia non per fare un discorso e tanto meno un lungo discorso: non io debbo dare fondo al problema della carriera giudiziaria, alla quale pure ho appartenuto non per quarant'anni come l'onorevole Pujia ma per quasi cinquant'anni; tanto più che questo compito è stato assolto molto dottamente dal collega Pujia.

Mi sono iscritto a parlare sul bilancio della giustizia unicamente per rivolgere all'onorevole ministro talune domande che mi si sono subito affacciate alla mente nel leggere il resoconto sommario del discorso da lui pronunciato alla Camera dei deputati precisamente in sede di bilancio.

In quel suo discorso, sobrio e concettoso come sempre, egli ha dato notizia dei lavori legislativi in corso di elaborazione. Ha accennato al nuovo Codice penale e al nuovo Codice di procedura penale; alla legge sulla cittadinanza; alla legge che apporta alcune modificazioni all'ordinamento giudiziario; alla riforma dell'istituto parlamentare, destinata a porre rimedio a mali ed inconvenienti da lungo tempo lamentati e divenuti ormai intollerabili; tutto insomma un complesso di studi di lavori, di provvedimenti, di progetti, che stanno ad attestare la mirabile attività legislativa del Governo fascista, dovuta alla sapienza giuridica, al fine intuito politico, allo spirito agile e pronto dell'uomo insigne che presiede l'amministrazione della giustizia e che, sotto la guida del Duce, sta plasmando

la nuova legislazione italiana secondo le direttive del nuovo regime.

Ora, in quel suo discorso l'onorevole Guardasigilli non ha fatto alcun cenno della revisione del Codice di procedura civile nè della revisione del libro primo del Codice civile, riguardante il diritto di famiglia. Riforme queste da lui già, or fa un anno, riconosciute e proclamate urgenti, con l'assicurazione che le relative riforme erano già avanzatissime e che ne sarebbe stata prossima la pubblicazione. Rispondendo infatti all'onorevole Appiani, che aveva detto di ritenere ancora più urgente della revisione del Codice penale e del Codice di procedura penale la revisione del Codice di procedura civile, l'onorevole ministro disse non voler far confronti fra queste varie urgenze, per la ragione assai semplice che questi tre Codici hanno tra loro legami così stretti da non poter essere disgiunti, in modo che la loro pubblicazione contemporanea, o quasi contemporanea, si impone come una assoluta necessità pratica.

I due Codici di rito, disse l'onorevole Guardasigilli alla Camera e al Senato, devono camminare di pari passo ed essere promulgati nello stesso tempo, essendo entrambi il presupposto essenziale della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Ora il silenzio da lui attualmente serbato intorno alla revisione del Codice di procedura civile nel discorso alla Camera dei deputati, il laconico accenno fattone nella relazione dall'onorevole Mango, ove si accomuna il progetto di questo Codice con quello del Codice di commercio, per dire semplicemente che « all'uno e all'altro è dedicata una speciale cura »; la presentazione da parte dell'onorevole Guardasigilli di una parziale riforma all'ordinamento giudiziario, possono far sorgere il dubbio che quei lavori si siano arenati, che la tanto auspicata e tanto attesa riforma del Codice di procedura civile debba farsi attendere ancora parecchio.

Mio proposito, nel prendere la parola in questa sede, è unicamente quello di provocare dall'onirevole ministro una risposta che tranquillizzi e assicuri che non ci sarà ancora un troppo lungo indugio a rimediare a quella crisi della giustizia civile che fu da lui messa in piena luce nel discorso dell'anno passato

alla Camera e che, se è dovuta in parte, e sia pure in gran parte, (lo riconosco, collega Pujia), all'attuale deficienza del personale, derivante dall'essere la carriera giudiziaria da lungo tempo disertata (inconveniente questo a cui si spera trovar rimedio con lo sdoppiamento delle carriere tra quella dei pretori e quella dei collegi giudiziari), ripete, a mio avviso, la sua origine prima e principale dal difettoso funzionamento del nostro processo civile. Non credo, infatti, che il rimedio alla lamentata crisi si possa trovare nell'aumento del numero dei magistrati, numero che, con buona pace del collega Pujia ed anche del relatore, ritengo tale da poter bastare, con una saggia distribuzione e con un migliore ordinamento processuale, alle esigenze della giustizia del nostro paese. Si è fatto il confronto fra le statistiche di 20 anni fa e quelle di oggi; mi permetto dire che se si confrontano le statistiche del nostro paese con quelle degli altri paesi europei si vedrà che in proporzione del numero degli abitanti il numero dei nostri magistrati è superiore a quello di ogni altro Stato.

PUJIA. Ma la Francia ha metà delle liti che abbiamo noi!

RAIMONDI. Verrò anche a questo.

Io credo che una politica giudiziaria, la quale si affidasse esclusivamente all'aumento del numero dei magistrati, non sarebbe nè utile nè opportuna. Più grande il numero, più difficile la scelta. Ciò che occorre non è che i magistrati siano molti, ma che siano buoni. Dal mio posto di presidente di tribunale prima e poi di presidente della Corte d'appello di Milano, non ho mai fatto richiesta di aumenti di personale; e sì che entrambi quegli uffici erano molto aggravati di lavoro. Le mie premure furono sempre rivolte a che i magistrati destinati a così importanti uffici fossero capaci e volenterosi. La zavorra pesa e non produce.

L'aumento della carta bollata può essere e sarà certamente causa di contrazione nelle cause civili, ma mi sia lecito esprimere il rammarico che si sia dovuto emanare questo provvedimento; perchè esso viene ad aumentare ed a rendere ancora più gravoso il costo delle liti e può alle volte rendere non solo difficile ma impossibile al cittadino di adire le vie giudiziarie per ottenere giustizia. Vi è un pericolo, ed è che la giustizia diventi un pri-

vilegio dei ricchi e dei nulla-tenenti e che ne rimangano escluse la classe media dei piccoli proprietari, dei lavoratori, dei commercianti, degli industriali, dei professionisti, di coloro cioè che col loro lavoro meglio cooperano al benessere della Nazione e contribuiscono in larga misura agli introiti del pubblico erario.

A questo proposito mi permetto di fare una osservazione: si è detto e si è rimproverato al nostro popolo di essere soverchiamente litigioso. Non vorrei che questa accusa derivasse dal numero delle sentenze, dei provvedimenti giudiziari e delle cause iscritte a ruolo. Questi sono indici in gran parte fallaci. Noi vediamo che un'unica lite dà luogo a molte sentenze. Dopo ogni sentenza è necessario riassumere la causa; quindi una medesima lite dà luogo a parecchie iscrizioni a ruolo. Quello che occorre è di impedire che queste liti si trascinino tanto tempo e diano luogo a così molteplici provvedimenti giudiziari.

Ultimamente alla Corte d'appello di Milano si è chiusa una causa nella quale erano state emanate 14 sentenze. Quindi se si calcolano tutti i provvedimenti emessi in quest'unica lite si dice: ma come è litigioso il nostro popolo! Quante cause esso inizia! Mentre la causa in realtà era una sola.

A questo proposito mi permetto di fare un'osservazione, che mi viene dalla mia lunga esperienza di magistrato, in una sede principalissima, centro della vita industriale e commerciale del nostro Paese.

L'osservazione è questa: un forte incentivo alle liti è dato, specialmente in tempi di crisi, dalla norma che determina in una percentuale fissa la misura degli interessi di mora anche in materia commerciale. Poichè questa misura è spessissimo inferiore al saggio di sconto, ne viene che, appunto in momenti di crisi, il debitore, anzichè pagare quanto deve, alle scadenze, preferisce farsi citare davanti al magistrato, dove l'industre arte dell'avvocato saprà escogitare tutti i mezzi, prodigalmente concessi dal nostro Codice, per procrastinare la condanna e permettere al debitore di lucrare la differenza fra gli alti interessi del capitale nel frattempo e il basso interesse a cui sarà condannato per sentenza uno o due anni dopo.

Occorre quindi, come ha detto benissimo l'onorevole ministro nei suoi discorsi dell'anno

passato alla Camera ed al Senato, sveltire e semplificare le norme processuali; rendere i processi civili più agili e dar modo al magistrato di fare una giustizia più pronta. Ne trarranno un grande vantaggio i litiganti di buona fede e assistiti dal buon diritto; ne trarrà vantaggio l'economia nazionale e se ne avvantaggerà anche l'educazione morale dei cittadini.

Nel già ricordato discorso del 16 maggio dell'anno scorso alla Camera dei deputati, l'onorevole ministro Guardasigilli disse che dopo il Codice penale e dopo il Codice di procedura penale era suo intendimento pubblicare il primo libro del Codice civile, che è urgente – egli soggiungeva – perchè la riforma del matrimonio fatta in esecuzione agli accordi lateranensi implica evidentemente un mutamento di tutta la nostra legislazione in materia di diritto famigliare. E soggiungeva ancora: tale riforma è urgente anche perchè la politica demografica del Governo ha riflessi notevoli in tutto il diritto di famiglia, che deve essere messo in armonia con le nuove direttive demografiche dell'azione dello Stato.

Parole giuste, parole sante che spero di veder presto tradotte in atto, come ci fa sperare la relazione dell'onorevole Mango, in cui è detto che di questo primo libro si sta già predisponendo la relazione ministeriale. Avrò caro di avere dall'onorevole ministro la conferma di questa affermazione.

A proposito di questa riforma mi permetto di pregare l'onorevole ministro di volere, in conseguenza ed in armonia con essa, sollecitare la riforma del diritto successorio nei rapporti dei figli naturali e della vedova madre di numerosa prole. In questa materia la legislazione attuale è in aperto contrasto con le direttive del Governo fascista. Mentre il Governo pone ogni cura nell'impedire la diminuzione della natalità e premia i genitori che hanno molti figli, assiste le gestanti ed i neonati per mezzo dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, affinchè la prole sia numerosa e cresca sana e robusta, e si aumenti e si migliori sempre più la nostra stirpe, il Codice civile nel caso di morte del marito favorisce la donna sterile alla quale nella successione intestata assegna financo la totalità del patrimonio lasciato dal marito, mentre alla vedova, madre di numerosa prole, fa una posizione tanto più disagiata

quanto maggiore è il numero dei figli e quindi quanto maggiore è la sua benemerenza verso la Nazione e verso lo Stato. (Approvazioni).

Se, ad esempio, essa ha avuto dodici figli, quelli che il Duce augura ad ogni famiglia italiana, il diritto della povera vedova nella suecessione intestata sarà dell'usufrutto di un tredicesimo della sostanza; nella successione testamentaria sarà l'usufrutto di un ventiseiesimo: una vera elemosina, una vera irrisione. Fortunatamente però la donna italiana non è una bassa calcolatrice: essa pensa soltanto alle gioie della maternità, continua ad essere prolifica, a nutrire col proprio seno e ad allevare i figli ed a rendersi così sempre più degna della riconoscenza della Nazione e del Governo. Ma a ciò a cui essa non pensa, deve pensare lo Stato, col farle nel caso di morte del marito un trattamento che sia meno in contrasto enn la politica démografica propugnata e perseguita con tanta energia e con tanta nobiltà di intenti e larghezza di mezzi dal Regime fascista.

Ed avrei finito, se non mi credessi in dovere, quale ex magistrato che ha tenuto per lunghi anni l'ufficio di presidente della Corte d'appello di Milano, di dire una parola sulla ormai decretata abolizione della giuria.

È ben lungi da me il proposito di erigermi a difensore di questa istituzione: sarebbe fare opera vana dopo che la condanna di morte è già stata proferità ed è pronto anche il giustiziere. D'altronde credo che non vi sia alcuno che conosca così a fondo i difetti della giuria, come li conosco io, che ho vissuto con lei in un'intima diuturna convivenza per ben quattordici anni. Ma appunto per questa mia lunga ed intima convivenza con la giuria, dalla quale, a onore del vero, non ho avuto dispiaceri tali da farmi desiderare il divorzio e tanto meno da augurarle la morte, io posso bensì rassegnarmi alla sua fine, ma non potrei permettere che essa venisse sepolta sotto il disprezzo. Con la consapevolezza che mi viene dalla mia lunga esperienza, posso e debbo affermare che gli errori che le vengono rimproverati sono in gran parte dovuti al suo difettoso funzionamento, al modo come vengono reclutati i giurati, al diritto di ricusazione, che spesso si risolve in una vera selezione a rovescio, al sistema della formulazione dei

quesiti, e spesse volte – perchè non dirlo ? – anche al modo come vengono diretti i dibattimenti, i quali si svolgono con deplorevole lunghezza e con ancor più deplorevole teatralità. (Approvazioni). Ma il concetto informatore della giuria è concetto sano e giusto, è concetto altamente civile e, permettetemi che lo dica, è concetto altamente politico. Debbo quindi esprimere all'onorevole ministro Guardasigilli la mia compiacenza per aver egli dichiarato alla Camera che, pur abolendosi la giuria, così come essa funziona, sarà mantenuto fermo il principio che la informa, quello di ammettere la voce del popolo nella amministrazione della giustizia penale.

E sono altresì lieto che questa dichiarazione dell'onorevole Guardasigilli abbia riscosso il plauso della Camera e adesso abbia avuto l'autorevole approvazione della nostra Commissione per bocca del relatore onorevole Mango. Rimane così distrutta l'erronea credenza che la giuria debba venire abolita perchè incompatibile con l'attuale Regime. Come benissimo fu di recente osservato da un nostro scrittore, è errore credere che il Fascismo, quale movimento rinnovatore che è stato capace di superare l'antico Stato liberale sostituendolo giorno per giorno con uno Stato autoritario volto a tutelare tutti i cittadini produttori, organizzati e disciplinati entro la Costituzione nazionale corporativa, debba per ciò stesso avere come postulato l'esclusione del cittadino dalla giustizia penale. Se il Fascismo richiede una più rigida disciplina sociale, non ammette la soppressione delle forze e dei valori individuali e tanto meno la scomparsa del cittadino dalla cosa pubblica. Anzi, nessun regime più del Regime fascista è vicino al cuore del popolo. Esso ne ascolta i palpiti e le voci e ne soddisfa le giuste aspirazioni, delle quali la più alta, la più degna, la più nobile e la più impellente è quella della giustizia. E lo spirito di giustizia è infatti alla base di tutta l'azione del Regime fascista a cominciare dall'ordinamento che ne forma la colonna basilare, l'ordinamento corporativo. È spirito di giustizia quello che alita sovrano nella Carta del lavoro. Cosicchè ben a ragione il Duce nostro in un altro dei suoi memorabili discorsi potè dire che il Regime faseista poggia sopra il trinomio: autorità, ordine e giustizia; nel quale trinomio la

giustizia non viene per ultima perchè sia da meno degli altri due termini, ma viene ultima (last but not least, direbbero gli inglesi), perchè costituisce degli altri due la consacrazione e la legittimazione. Senza giustizia, l'autorità sarebbe un deprecabile dispotismo; senza giustizia, l'ordine sarebbe il frutto della compressione e del terrore, sarebbe l'ordine che regnava a Varsavia. È solo la giustizia che rende legittima l'autorità, che rende legittima l'autorità, che rende legittimo l'ordine; è solo la giustizia che li fa assurgere a reali efficaci fattori di prosperità e di grandezza. (Applausi e congratulazioni).

FACCHINETTI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHINETTI. Consenta il Senato anche a me di rompere per pochi minuti quel silenzio che mi sono imposto come norma dal giorno in cui ebbi l'onore di essere chiamato a far parte di quest'Alta Assemblea. Potrei rinunziare alla parola perchè ciò che io mi propongo di dire ha già detto l'onorevole senatore Pujia, il quale nel suo dotto discorso ha mietuto largamente anche in quel campo che io mi proponevo di esplorare brevemente e con molto minore autorità. Ma consenta il Senato che io faccia appello alla sua benevola indulgenza perchè su quel problema, su quel punto, dopo che l'onorevole senatore Pujia ha posto come suol dirsi il dito sulla piaga, si senta anche la parola modesta di chi dopo oltre 40 anni di vita giudiziaria milita ancora nelle file del Pubblico Ministero, in quella organizzazione, cioè, che può dirsi la nostra arma combattente. (Approvazioni).

Intendo, intendevo per meglio dire, richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro Guardasigilli su di un sistema che è, a mio avviso, causa, come affermava l'onorevole senatore Puija, di inconvenienti non lievi per il retto funzionamento della giustizia. Alludo alla distribuzione del personale di magistratura nei collegi giudiziari in rapporto al lavoro civile e al lavoro penale. I piccoli tribunali sono per loro fortuna immuni da questo inconveniente perchè i pochi magistrati addetti ai medesimi sono per necessità di cose costretti ad occuparsi promiscuamente dell'uno e dell'altro ramo di servizio.

Ma nei grandi tribunali, nei tribunali divisi in più sezioni, ed anche in talune Corti

d'appello, non è un segreto per nessuno che migliori magistrati vengono ordinariamente destinati alle sezioni civili, mentre i magistrati, diciamo così, meno quotati, tutti o quasi tutti vengono destinati alle sezioni penali. Ciò dipende, me lo consentano gli onorevoli colleghi (se ve ne sono alcuni presenti che seggono in questa aula e che tanto degnamente esercitano la funzione di Capi di Corte d'appello anche perchè le mie parolè non sono a loro dirette), ciò dipende, dicevo, da una speciale mentalità, assai diffusa nell'ordine nostro, per la quale si ritiene che la giustizia penale sia, per così dire, di qualità inferiore, e non richieda in coloro che sono chiamati ad amministrarla quegli stessi requisiti intelletto, di dottrina e di carattere che si richiedono nel magistrato civile.

Io non mi associerei certamente a quel magistrato penalista che, volendo convincere un suo collega civilista della superiorità e della maggiore importanza della giustizia penale in confronto di quella civile, gli diceva presso a poco così: noi penalisti siamo chiamati a decidere dell'onore e della libertà personale dei cittadini; voi civilisti siete capaci di distillarvi il cervello per risolvere l'ardua questione se lo strappo di un crine dalla coda di un cavallo costituisca, o meno, un vizio redibitorio. Questo modo così semplicistico di risolvere la questione, queste dispute sterili sulla superiorità e sulla maggiore o minore importanza dell'uno e dell'altro ramo del diritto, non hanno, a mio avviso, alcuna ragione di essere.

Io riconosco, senza alcuna riserva, la elevatezza, la nobiltà e l'importanza dei problemi di diritto civile, e riconosco che la funzione del giudice civile non si esaurisce in una pura e semplice esercitazione esegetica su formule giuridiche prestabilite, ma richiede invece la conoscenza, e profonda conoscenza, di ben altre materie e di quelle in particolare che si riferiscono al complesso movimento della vita economica moderna, il quale costituisce tanta parte del materiale odierno del contenzioso civile. Basterebbe, per convincersene, tener presenti le controversie civili sottoposte all'esame del giudice in materia bancaria, nelle questioni di borsa, nelle procedure fallimentari, ed in particolare quella funzione altissima e delicatissima che al magistrato ordinario è stata attribuita dalla nuova legislazione sindacale e corporativa in materia di rapporti collettivi del lavoro.

Ma si dovrà pure riconoscere che non minori cognizioni si richiedono nel giudice penale, perchè le forme più svariate e più evolute di quella delinquenza, che ben può dirsi d'attualità, si connettono precisamente agli stessi fenomeni della vita economica moderna.

Si aggiunga che al magistrato penale si impone la soluzione di ardui problemi di biologia, di sociologia, di psicologia e la necessità di crigersi sovente ad arbitro fra i discordanti pareri dei tecnici e degli esperti, ai quali, comunque, egli non potrebbe mai rimettersi passivamente senza rendersi colpevole di una vera abdicazione di potere e di coscienza.

Invece, onorevoli senatori, il criterio fino ad oggi dominante ha prodotto – è necessario affermarlo per quanto sia doloroso – nei magistrati addetti al servizio penale uno stato di disagio, di sfiducia nel loro avvenire, direi quasi una umiliazione in confronto dei loro colleghi civilisti; stato di sfiducia di disagio e di umiliazione che, salvo lodevolissime eccezioni, non può a meno di riverberarsi in maniera dannosa sulla loro attività.

Si pretende che questo inconveniente dipenda, almeno in gran parte, dai risultati degli scrutinii dei magistrati addetti al servizio penale: orbene questa opinione, che pretende non sia giusta e comunque non sia adeguata la valutazione del lavoro penale, ha molto credito nella magistratura, ma non è esatta.

Io ho ayuto l'onore di far parte per un triennio del Consiglio superiore della magistratura e posso con tutta coscienza affermare di essermi convinto che tale opinione non risponde alla verità delle cose; si tratta nè più nè meno di un circolo vizioso. Ne vuole il Senato le prova? La percentuale delle classifiche di merito distinto attribuite ai magistrati del Pubblico Ministero supera la percentuale delle classifiche di merito distinto che si attribuiscono ai loro colleghi giudicanti: eppure è a tutti noto che i funzionari del Pubblico Ministero non presentano che lavori di carattere esclusivamente o quasi esclusivamente penale. Non si tratta dunque di inadeguata valutazione del lavoro penale, e non è dalla valu-

tazione di tale lavoro che dipendono i risultati infausti degli scrutini in rapporto ai magistrati penalisti, ma invece tali risultati dipendono da ben altra causa sulla quale non trovo necessario di insistere, sembrandomi di avere espresso abbastanza chiaranente il mio pensiero.

Concludendo - e, come il Senato vede, credo di non aver abusato della sua cortese indulgenza - io so che questo non è il momento nè la sede per invocare nuove disposizioni, delle quali del resto non saprei vedere la necessità. Credo di essere nel giusto e di non esigere troppo chiedendo che l'amministrazione della giustizia civile e quella della giustizia penale siano poste su di un medesimo piano e godano di una eguale considerazione. Invoco pertanto dall'onorevole ministro, che da oltre cinque anni dedica alle sorti ed ai problemi dell'amministrazione giudiziaria l'energia di una mente eletta, di uno spirito sempre alacre, di una fervida operosità, e che ha già impresso un'orma incancellabile nella legislazione del Regime, una parola di consenso, che sarà anche di conforto morale per i magistrati penalisti. La sua autorità personale, quella della carica di cui è rivestito, il prestigio stesso della tribuna donde quella parola potrà essere pronunziata, faranno sì che essa abbia un'eco benefica per un cambiamento di sistema che indirizzi gli organi competenti verso una migliore comprensione dell'importanza dei problemi penali e dell'amministrazione della giustizia penale che ha nella coscienza popolare le più profonde ripercussioni e in cui la sovranità dello Stato si manifesta nella sua forma più accessibile e più solenne.

Non siamo lontani dalla attuazione di una nuova legislazione penale, e consenta il Senato che io esprima l'augurio che nel momento in cui essa entrerà in vigore possa trovare nei suoi interpreti ufficiali una degna preparazione culturale, una vigoria di propositi ed una saldezza di carattere quali si esigono perchè essa possa rispondere pienamente all'aspettazione del Paese. (Applausi).

GALIMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Onorevoli senatori, in verità il mio dire sarà molto modesto: farò delle

pure e semplici raccomandazioni all'onorevole ministro Guardasigilli.

Ella, onorevole ministro, ha promulgato una legge in data del 25 marzo 1926, in cui si prescrive che non si possa essere inscritti nell'Albo degli avvocati e dei procuratori se non dopo un quinquennio di pratica forense. Io lascio a parte la questione, perchè il ministro ha dichiarato formalmente, specificamente, che non retrocede e non mi resta che dire: Roma locuta est, lis finita est. Ma, onorevole ministro, non vorrei che i 5 anni diventassero 6, e se in Italia si può essere medici a 25 o 26 anni, se si può essere professori, se si può essere ingegneri a 25 anni, non credo che occorra mettere la barba bianca, che occorra avere 29 o 30 anni prima di poter fare l'avvocato. Lo comprendo, l'onorevole ministro ha guardato molto dall'alto l'avvocatura. Ella ha detto nell'altro ramo del Parlamento che gli avvocati sono troppi.

LUSIGNOLI. Sarebbe meglio che non ve ne fossero.

GALIMBERTI. Ma no. Se lei è cattolico e quindi ogni giorno recita la Salve Regina, dice alla Madonna: Eja ergo Advocata nostra! Se adunque anche la Vergine appartiene all'avvocatura, ciò significa che questo ordine se non santo è almeno almeno rispettabile (Ilarità).

Dunque l'onorevole ministro ha detto che vi sono 40,000 avvocati.

ROCCO, ministro per la giustizia e per gli affari di culto. 30,000.

GALIMBERTI. Meglio; 10,000 di meno. Ma non crede onorevole ministro, che ad aumentare questa cifra non abbia anche avuto colpa il patrio Governo, con tutte quelle lauree di guerra e con tutti quegli scartamenti ridotti di pratiche forensi che ci sono stati? Ebbene, onorevole ministro, non io, che ho avuto un fratello ferito ed uno caduto in guerra, posso attentare alla carriera di quelli che hanno pericolato nella trincea e dire che essi non debbano avere un posto distinto e stimato nella nostra avvocatura; ma tutti quelli che non hanno pericolato, che non hanno sentito il pericolo e che siedono fra noi con così poca preparazione, questi sono coloro che hanno aumentato il numero dei 30,000 avvocati che trovano a stento un'occupazione forense. E qui

faccio un'altra osservazione. Il ministro ha emesso un regolamento alla legge del 25 marzo 1926 in cui si prescrive che prima di essere iscritti nell'albo degli avvocati e dei procuratori occorre superare un esame teorico-pratico unico, qui in Roma: esame severissimo (ed è bene che lo sia), che neppure Gedeone scelse i suoi soldati come sono in questi esami scelti e approvati gli avvocati.

Ma, onorevole ministro, mi permetto di farle osservare che questo esame è dato in maggio, mentre le la uree non si prendono prima del mese di luglio; allora che cosa succede? Succede che quegli studenti, che compiono in luglio il quinquennio, non sono ammessi a sostenere quell'esame nel maggio e debbono ripresentarsi l'anno dopo; ed ecco come il quinquennio diventa un sessennio. Tutto a profitto di coloro che hanno preferito, invece di sfidare i caldi estivi prendendo la laurea in luglio, di prenderla nelle frescure autunnali; tutto a beneficio di quelli che furono schiacciati in luglio, dimodochè per i negligenti e per i ritardatari soltanto ne deriva un giovamento; perchè quest'ultimi hanno un mezzo anno da attendere, mentre gli altri hanno un anno intero da aspettare.

Lei crede, onorevole ministro, che questo sia giusto? E vi è anche un'altra circostanza grave, gravissima: vi sono dei giovani che hanno riportato lauree splendide, a pieni voti, con la lode, con dignità di stampa: costoro sono là ad attendere il licet per poter patrocinare, mentre vedono già seduti sui banchi di chi giudica dei giovani inferiori d'età a loro e che non hanno avuto le stesse splendide lauree. Crede anche questo, onorevole ministro, che sia una cosa giusta?

Va bene, eleviamo pure l'avvocatura. Nessuno più di me, che da 50 anni la esercito, può desiderare di più questo. Ma non è altrettanto bene di elevare la magistratura? L'onorevole Pujia ben parlava di questa elevazione per i gradi superiori: ma l'albero va preso dalle radici e noi siamo minacciati da una nuova invasione di deboli magistrati, con tutti questi pretori aggiunti e non aggiunti, per cui c'è da temere che non avvenga, come per Carlo V, quando, seccato, in San Giorgio, disse ai genovesi: Estote omnes marchiones et caballeros; ossia: «Sarete tutti magistrati», seppure con minore pratica e dottrina.

Onorevole ministro, ella sta per dare all'Italia i suoi due Codici: quello penale e quello di procedura penale. È lecito anche a me di domandarle: «È poi sicuro che la magistratura sappia applicarli?» Noi siamo ora nel regno dell'eufemismo e io dico che sarà così. Però io ricordo che una delle cose che più deplorò l'onorevole Zanardelli, per me sempre di sacra e venerata memoria, fu quella che, essendo egli caduto dal Ministero prima che andasse in esecuzione il suo Codice penale, lo vide trattato in modo che poi poco bene influì sulla giustizia penale e sul coordinamento della medesima nella pratica giudiziaria.

Onorevole ministro, io volgo al fine. Va bene l'aumento dei quadri per la magistratura, ma pensate anche alle cancellerie. Se voi accettate i voti dell'onorevole Puija di applicare la reformatio in pejus, io dico una semplice cosa e faccio una sola raccomandazione: come si fa l'appello in Italia? L'appello è fatto sugli atti del cancelliere, sui verbali del cancelliere: tutto quasi dipende da essi. Tanto più quando andiamo per citazioni direttissime. Da noi capitano dei cancellieri che capiscono il piemontese (io mi glorio di essere piemontese) come io capisco l'arabo: e allora guardi un po' che bei verbali ne vengono fuori e quali saranno i giudizi con la reformatio in pejus delle Corti superiori. Anche a questo bisogna badare, perchè sono argomenti pratici che con frase impropria possono chiamarsi palpitanti di attualità. Io mi raccomando pereiò all'onorevole ministro.

Anch'io plaudo a quanto ha detto l'amico Raimondi circa la giuria. Fra tanti pollici versi, è bene che ci sia qualcuno che si ricordi di aver passato tutta la sua vita a difendere davanti ai giurati. Io non sono in tutto del vostro parere, ma però plaudo alle parole vostre, onorevole ministro, dette nell'altro ramo del Parlamento; parole che mi sembra traducano in pratica il concetto di Francesco Carrara riguardo alla Giuria, di quel Francesco Carrara che un giorno è stato pur gloria ed onore di questa alta Assemblea.

Quindi credo con questi vostri concetti potremo benissimo affrontare il cosidetto scabinato, sebbene in Austria non abbia fatto troppo buona prova.

Due parole ancora per il giudice penale,

facendo coro agli oratori che hanno parlato prima di me.

Il giudice penale obbedisce ai tempi. Quando io ero ragazzo (fortunati tempi) sul banco degli accusati non si vedevano che degli straccioni; adesso, onorevoli senatori, quanti commendatori, quanti cavalieri e perfino degli ex ministri e degli ex sottosegretari di Stato (ilarità, proteste, rumori)..

Se volete posso fare anche dei nomi! *Voci*: No, no, non è il caso.

GALIMBERTI. E difatti, si dice il peccato, ma non il peccatore. Orbene, se questo fatto da un lato è doloroso, dall'altro deve far sì che il giudice penale si elevi. Infatti hanno molto ben detto gli oratori precedenti, che in fin dei conti il giudice civile ha davanti a sè il piatto preparato dai rispettivi patroni ed un mese davanti a sè per poter ben ponderare gli atti in dottrina e giurisprudenza, mentre il giudice penale deve essere attento, vigile alla discussione ed ha poco tempo per giudicare dell'onore e della libertà di un uomo. Ora io domando se non valga di più l'onore e la libertà di un uomo, che non il toro che cozza, lo stillicidio molesto od una servitù qualsiasi? Il giudizio civile primeggiava quando per la proprietà s'ergeva lo jus utendi et abutendi, ma ora lo jus abutendi è scomparso e lo jus utendi è, per lo meno nella dottrina, molto discusso.

Ho finito, onorevole ministro. Io ho fatto poche raccomandazioni: se le accettate io dirò ai miei giovani colleghi che stanno per intraprendere la nostra professione, da alcuni qui non molto bene giudicata (almeno nella presente ondata contro gli avvocati): Intraprendetela con serenità e con fede, chè agli errori sarà riparato. Se invece non le accettate, che cosa volete che dica? Io dirò a questi miei giovani colleghi: Fate bonne mine à mouvais jeu, come dicono i francesi, o, se volete che lo dica con Dante nostro: «State contente, umane genti, al quia!» (Applausi).

DI ROVASENDA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ROVASENDA. Onorevoli senatori! — Brevi, brevissime parole.

Io prendo occasione dalla discussione in corso, unicamente per aver modo di pubblicamente dichiarare che mi compiaccio grandemente della risposta scritta, che l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto diede a una recente mia interrogazione; con la quale risposta l'onorevole ministro dà la sua approvazione ad una circolare diretta dalla Procura del Re di Torino agli uffici dipendenti e collaboranti, tendente a prescrivere l'esclusione delle perizie dai procedimenti penali per reati contro la pubblica moralità per mezzo della stampa.

Giustamente dice, tra altro, la circolare, che ho sott'occhio, che in tema di reati per oltraggio al pudore o per offesa alla moralità per mezzo della stampa, non si comprende bene quale possa essere l'ufficio di un perito letterato od artista. Stabilire se ricorra in una pubblicazione l'oscenità o l'immoralità, continua questa circolare, riguarda proprio il giudizio del magistrato, il quale per gli studi fatti deve possedere le necessarie cognizioni per decidere in merito, senza bisogno del sussidio di perizie, spesso incomplete e parziali.

Col malvezzo invece delle perizie, già avvenuto in passato, si trasformavano le severe aule della giustizia in accademie nelle quali si discuteva, con spirito più o meno scintillante e molto spesso con paradossi e con inadeguati confronti, del valore letterario, artistico o scientifico di una determinata pubblicazione.

L'alta approvazione dell'onorevole ministro varrà certamente di monito anche per gli altri collegi giudiziari del Regno, ed io mi auguro che il problema della moralità pubblica, in tutte le sue manifestazioni, abbia ad avere, nella definitiva riforma dei Codici, la dovuta, necessaria considerazione, in armonia col lodevole intendimento del Governo Nazionale di mirare a ottenere sempre più sane e vigorose, sempre più unite e salde le famiglie, che sono il fondamento della Nazione.

L'onorevole ministro, nell'altro ramo del Parlamento, nella tornata del 26 marzo, discutendosi appunto questo bilancio, notava che, mentre nei delitti si aveva una diminuzione confortante, una eccezione però doveva purtroppo farsi per i reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie. Leggo quanto disse il ministro: «i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, che erano 9539 nel triennio 1911–13, divennero 12869 nel 1923, e sono aumentati a 13172 nel '29, crescendo

continuamente: 12718 nel 1925; 13008 nel 1928; 13172 nel 1929».

« Tale aumento fa pensare » ha dichiarato allora l'on. ministro alla Camera, e però ogni mezzo, aggiungo io, preventivo e repressivo, per purificare i costumi e provvedere veramente alla elevazione fisica e morale della stirpe, non potrà che riscuotere l'approvazione incondizionata di tutti gli onesti, di tutti quegli onesti, che patriotticamente si preoccupano delle sorti del Paese. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Longhi.

LONGHI. Nella complessa attività, disciplinata dal Ministero della giustizia, si presenta, forse con tendenze ad ampliarsi notevolmente, la disciplina e il controllo che gli spetta sulle « associazioni professionali », che esso denomina « professioni legali », appunto perchè legalizzate in un quadro di norme giuridiche. Ma non perchè tale attività del Ministero della giustizia è al margine, ed è nuova, merita minore considerazione; chè anzi delle cose di prima formazione noi dobbiamo con maggiore attenzione occuparci, e ad esse più particolarmente volgere le nostre cure.

Come si presenti il fenomeno dirò in breve. La legge sindacale del 1926 si è naturalmente proposto di disciplinare tutte le attività della produzione. Concettualmente, da una parte i datori di lavoro e dall'altra parte i lavoratori. Ma qual posto assegnare ai lavoratori, diremo così, intellettuali? ai professionisti? Problema non facile. Soltanto per un ardito traslato noi possiamo vedere in essi i capitalisti. o datori di lavoro; soltanto per un traslato, in quanto lavorano e vivono del proprio lavoro, possiamo vedere in essi i lavoratori, Evidentemente, il disagio di collocare queste attività nelle categorie economiche comuni era manifesto, di modo che Colui che collaborò alla formazione della legge risolse il problema creando un'altra classe: la classe delle « associazioni professionali».

Così si risolse il problema per l'avvenire. Ma per il passato? Se nel secolo scorso vi sono manifestazioni di raggruppamento, è stato più specialmente nella categoria dei professionisti, i quali forse ne sentivano più immediata la necessità; e d'altra parte non trovavano osta-

colo al loro riconoscimento in ragioni politiche, dato che essi erano sopratutto elementi di ordine. Così sorsero le associazioni professionali, assai per tempo e in gran numero.

E noi possiamo citare la prima del genere negli Ordini degli avvocati e Consigli di disciplina dei procuratori. La legge del 1874, il cui avvento fu salutato con entusiasmo, era il riconoscimento della autonomia della classe forense. Sono noti, a questo riguardo, due famosi discorsi che Giuseppe Zanardelli pronunciò nella sede della sua città. Uomo di Stato e giurista, egli doveva ricordare, in quella occasione in cui si celebrava l'autonomia della classe, coi diritti anche i doveri della avvocatura. Due classiche orazioni furono quelle, veramente togate per l'austerità della forma e la venustà del contenuto.

L'esempio fu ben presto imitato da altre classi, e vennero i Consigli dell'ordine dei medici, degli ingegneri, dei periti; e tardi, ma ancora prima della legge sindacale, quelli dei ragionieri.

Ora, quale posizione si doveva prendere di fronte a queste vecchie associazioni? Bisognava assorbirle nei sindacati o si doveva lasciarle quali erano?

Prevalse anche qui una soluzione intermedia, il cui pensiero credo di potere intuire; poichè sebbene l'onorevole Guardasigilli ne fosse l'ideatore, forse egli non ha mai avuto occasione di dichiararlo.

Certamente, la trasformazione sindacale totalitaria, in linea teorica, poteva farsi. Il sindacato nazionale rappresenta la categoria; nè occorre sia la maggioranza. Basta che il gruppo rag giunga un certo numero, del resto esiguo, di componenti, per il riconoscimento legale del sindacato, l'azione del quale si estende a tutta la categoria. Dunque, teoricamente, si sarebbe potuto fare così. Si doveva però tener presente che altro è il concetto giuridico ed altro è il provvedimento politico. Più facile quello, più cauto doveva essere questo. Pertanto si decise di separare, come procedimento provvisorio, l'azione sindacale da quella giuridica. Si lasciarono ai sindacati degli avvocati, volendoci riferire al caso più in vista, la tutela degli interessi materiali e morali della classe; la parte giuridica restò invece ai vecchi enti. E fu bene, perchè questi devono decidere di diritti sog-

gettivi, della iscrizione negli albi, di taluni provvedimenti di carattere morale, e sopratutto della disciplina. Essi pertanto sono organi di giustizia, e quindi doveva ritenersi prematuro che le delicate funzioni giurisdizionali si affidassero a sindacati la cui azione potesse apparire, anche se non fosse, offuscata da sentimenti di passione.

Alla Camera fu fatta la invocazione che anche di questi si facesse senz'altro un sistema unico; ma forse inopportunamente. Anche in un congresso del 1927 si presentò un voto di questo genere; ma come invocazione teorica.

La unificazione verrà indubbiamente; verrà però quando il tempo avrà risoluto le difficoltà, verrà quando sarà giunto il momento del congiungimento e della sutura. E nondimeno, anche allora potremo riconoscere i vestigi dell'antico diritto e delle antiche istituzioni: perchè vi sono istituzioni che vivono della nobiltà delle loro tradizioni e per virtù degli uomini che la governano. Possono modificarsi, ma non si estinguono.

Per quanto concerne il Consiglio superiore forense, esso è nominato dal Ministro della giustizia. I membri vengono scelti, in parte, direttamente da lui, e in parte su indicazione sindacale, con larga estensione, di modo che al Ministro non possa mancare possibilità di scelta. Accanto ai decidenti sta un sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, come organo di controllo, con facoltà di ricorso alla Corte di cassazione. Presiede attualmente il Consiglio superiore forense un giurista di fama mondiale: Vittorio Scialoia. E questo detto, non ho altro da aggiungere. L'istituzione funziona non solo in modo soddisfacente, ma degno di encomio; la ispira un alto sentimento del dovere, per il conseguimento di un nobile scopo.

Dirò ora della « previdenza », che delle organizzazioni sindacali deve considerarsi un naturale corollario.

Di questa attività ci ha dato un esempio magnifico, che supera ogni aspettativa, la Cassa dei notai, promossa dalla classe quando, dieci anni or sono, chiese e ottenne una sua nuova disciplina costituzionale.

Come avviene di tutti i sindacati, quando non sono energicamente controllati, essa molto chiese e molto ottenne per sè: con la riduzione notevole delle sedi, con l'allargamento delle sue attività e competenze, e infine coll'assicurarsi pensioni e assistenza mediante contributi da erogarsi a favore di coloro che non ricavano dalla loro attività, nelle sedi in cui agiscono, quanto dal governo è ritenuto necessario per le esigenze della vita e a favore dei notai in quiescenza o delle loro famiglie. Questo contributo però è prelevato in alta quota percentuale sugli onorari dovuti ai notai: onorari che, a tale scopo furono raddoppiati. È dunque pagato non dai notai, ma dai clienti. Il provvedimento superò ogni aspettativa. In dieci anni ha consentito la formazione di un fondo patrimoniale di oltre centotrenta milioni. La relazione della Giunta del bilancio della Camera ne riporta esattamente la situazione.

Di qui ad altri dieci anni avremo dunque raggiunto una cifra fantastica. Evidentemente la Cassa notarile sta per diventare, come si diceva una volta, un piatto cardinalizio, sta per convertirsi in mano morta. Si fa di tutto per utilizzare l'assestamento; ma anche le disponibilità hanno i loro limiti. Così si sono portate a un limite minimo le pensioni, a dieci anni, con esempio credo unico in Italia; e si sono stabilite le pensioni piene raggiunto il limite massimo di esercizio professionale; coloro che hanno la pensione raggiungono, come pensionati in pieno, più di quanto non assegnasse loro il Governo come limite minimo quando lavoravano. Ma la forza delle cose, la necessità di dare alle entrate una funzione induce già a fare proposte ulteriori, e cioè a portare le pensioni a cifra più elevata, fino a trenta mila lire, quale non tocca, dopo un'intera vita spesa a servizio dello Stato, ai più alti funzionari delle pubbliche amministrazioni. Bisogna impiegare i fondi di riserva, che non si possono soltanto investire in palazzi e titoli di rendita. È chiaro che il prelevamento ha superato lo scopo; ond'io mi domando se il principio della cooperazione e della mutualità a un certo punto non debba, anch'esso, superare la classe, e non sia il caso di esaminare l'opportunità di estenderlo a tutte quelle categorie, che sono partecipi all'attività dell'amministrazione della giustizia, e sotto il controllo stesso del Ministro della giustizia.

Ho posto un problema; e ritengo che sia già

posto nell'alta mente del Ministro: a lui trovare un'adeguata soluzione.

Ho detto che è tendenza sindacale quella di migliorare la sorte degli associati. Infatti l'esercizio dei notai seduce anche l'associazione degli avvocati. Benissime! È una proposta senza precedenti nel campo della legislazione comparata; ma non per questo è da respingersi, anzi appunto per questo essa è degna di essere favorita dal Regime.

L'onorevole Guardasigilli, per altro, se ne è mostrato preoccupato. Approva esso pure la soluzione, ma in via teorica; della soluzione pratica vede le difficoltà. Chi dovrà pagare questi contributi, che non sono più quelli a favore di alcune migliaia di soci, come si è fatto per i notai, ma di ventotto mila?

SANDRINI. È stato calcolato che ci vogliono 40 milioni all'anno per dare una pensione di 500 lire.

LONGHI. Sarà dunque questa cospicua cifra che gli avvocati stessi dovranno raggiungere coi propri contributi (non ne dubito), proporzionandoli a quanto ciascun avvocato paga per ricchezza mobile, a titolo professionale. Che se, per caso, si dovesse o si volesse attingere alla Cassa dello Stato, per le vie della carta bollata, delle marche speciali o dei sopra decimi, oso dire che a questo non si dovrebbe consentire (ed io sarei, col mio voto, fra i dissidenti), a meno che nguale giustizia distributiva non fosse accordata a tutte le altre classi.

SANDRINI. Non ci pensiamo più!

LONGHI. Io sento di poter reclamare tutto ciò e con orgoglio, perchè la magistratura, mi è gradito dichiararlo in Senato, ha risoluto il suo problema essa stessa, e può essere citata come esempio di francescana assistenza.

Signori senatori, or sono vent'anni un magistrato, che io nomino per onorarne la santa memoria, il cons. Calabrese della Corte di cassazione, nell'atto di lasciare il suo posto, erogava venti mila lire per la fondazione di una Cassa di previdenza. Erano qualche cosa allora venti mila lire; ad ogni modo, era un primo nucleo. Le buone azioni non vanno mai sole, e sono facilmente imitate. Altri infatti seguirono il nobile esempio. Ma, che altri! Furono tutti i magistrati a quotarsi allora sul loro mensile; e per rendere più costante e

sicuro il contributo, furono essi stessi a chieder che questo vincolo - che in principio era soltanto morale – divenisse un vinculum iuris. Così, venne la legge. E la Mutua fu consolidata così da consentire ogni anno una disponibilità di alcune centinaia di migliaia di lire, tratte dal sacrificio della classe. dalle sue stesse rinuncie, dal suo proprio sangue, non a favore di tutti i consociati, onorevoli senatori, ma soltanto per i casi pietosi: e cioè per venire in aiuto delle famiglie di magistrati morti senza lasciare pensioni; per svincolare qualche quinto di stipendio di necessità ceduto; per dare borse di studio ai figli più promettenti e bisognosi. Ultimamente furono messi a concorso ben quindici assegni. I concorrenti erano circa cinquanta. Il Comitato risolse il difficile problema della distribuzione dei pani, che non si moltiplicavano, in questo modo: li attribuì alle famiglie ricche... di almeno sei figli. Il censimento rispose all'appello; e così avvenne che un atto di assistenza si convertisse anche in un motivo demografico.

Mi incombe di dire che anche i cancellieri hanno imitato il gesto dei magistrati, e fondata anch'essi una Mutua di soccorso, sulle stesse basi e sugli stessi principii morali.

Ecco perchè io dico che non si deve deviare da questa linea di condotta; che se altra via si dovesse aprire, non si dimentichi che i magistrati e cancellieri sono stati i pionieri volontari delle mutue di assistenza e di beneficenza; ond'essi non possono nè devono essere lasciati completamente abbandonati a se stossi.

SANDRINI. Noi qui a Roma abbiamo una Cassa di...

LONGHI. Ottimamente. Ed essa sia pure rafforzata; purchè non si escluda in nessun caso il principio della uguaglianza mutuale di trattamento tra le diverse classi.

A questo riguardo, un altro punto rimane tuttavia nell'ombra e crediamo accennarvi almeno di passaggio: quello degli ufficiali giudiziari. Sono essi o non sono pubblici ufficiali? In parte sì e in parte no.

GIAMPIETRO. Sono tutti pubblici ufficiali! E come no?

LONGHI. Io faccio soltanto la domanda perchè se ne è discusso per certi effetti, non perchè io pensi diversamente, sopratutto dal punto di vista penale. E adopero l'espressione

nel senso più ristretto, di funzionari o impiegati. Perchè è in questi sensi che si può discuterne. Sotto questo aspetto vi possono essere infatti deviazioni che permettono ad essi di assumere atteggiamenti del tutto peculiari. In ogni modo, è certo che le loro funzioni sono retribuite sugli atti che essi compiono. E se ve ne sono duecento che devono chieder contributi di integrazione allo Stato per le esigenze della vita, ve ne sono altri invece che guadagnano, e sono molti, parecchie diecine di migliaia di lire annue, ed anche cinquanta ed anche centomila; e non si contano sulle dita della mano quelli che guadagnano due o trecentomila lire! Questa sperequazione di cose non è tollerabile. Una perequazione interna ed esterna, almeno approssimativa, deve ottenersi. Il modo? Non lo so. Riconosco che il problema è di difficile soluzione, ed io non ho inteso che di segnalare l'inconveniente.

Certo, l'esperienza insegna che oggidì molte esigenze funzionali si risolveranno a mezzo dei contributi sindacali. Sotto questo aspetto il mio cenno ha per lo meno un vantaggio: di non riguardare la classe giudiziaria soltanto, o gli organi che collaborano con essa, ma tutte le classi dell'Amministrazione dello Stato, complessivamente considerate.

Intanto, per la Magistratura è avvenuto questo: che determinatosi un suo enorme sopralavoro, per l'attribuzione ad essa delle controversie dell'impiego privato, il Ministro delle corporazioni senti il dovere di corrispondere un adeguato contributo; quel contributo in passato erogato per le Magistrature speciali.

Ebbene, questo principio è suscettibile di più amppii sviluppi.

A proposito di tali contributi l'onorevole Guardasigilli consenta che io gli sottoponga un rilievo di fatto, lasciando alla sua sensib lità di valutarlo. Questi contributi sono andati soltanto a favore di quei magistrati che avevano collaborato a decisioni di materia sindacale. Giustissimo, se si trattasse di un sopralavoro. Ma generalmente non è così. Donde una difficoltà di distribuzione, che fu empiricamente superata e lasciò dovunquo del malcontento.

Il quesito sarà tanto più degno di studio se si vorrà coordinarlo all'altro della riduzione del numero delle controversie. Così come è av-

viato, il lavoro aumenterà in senso progressivamente geometrico. Siamo ancora all'inizio, mentre l'attività della Nazione si moltiplica, determinando così, di contraccolpo, il moltiplicarsi anche dei contrasti.

Inevitabilmente si trasmoderà, e ben presto non basteranno più (cosa che deplorerei) gli attuali aumenti di personale. Pertanto si rende necessario coordinare la soluzione al sistema delle composizioni amichevoli. Siamo, del resto, in un ordine di idee più che ortodosso; perchè la Carta del lavoro nel suo decimo canone dice appunto che ogni contrasto collettivo non deve essere sottoposto ad azione giudiziaria se prima non siasi tentato l'accordo arbitrale.

Per le controversie individuali la Carta del lavoro ha soltanto detto che le conciliazioni possono essere tentate. Ora, è questa facoltà che ha distrutto tutti i vantaggi. Non generalmente, per altro. Infatti nella classe dei lavoratori rurali il sistema arbitrale funziona, e funziona magnificamente. Mi è avvenuto di constatare che in certi mandamenti (è là che io ho potuto stabilire il mio osservatorio, nelle settimane di ferie) quasi tutte le controversie agrarie sono tacitate dai sindacati agrari. Non è che si sia voluto fare diversamente per le controversie dell'impiego privato per ragioni di principî teorici o economici. Si provvide diversamente solo perchè le magistrature dell'impiego privato esistevano prima dell'ordinamento sindacale, e al momento di travasarne le disposizioni nel sistema dell'ordinamento giudiziario non si vide che il problema della incorporazione.

È naturale quindi che queste riflessioni vengano in un momento successivo; e che ora si debba, se non rendere obbligatori i tentativi di conciliazione, crearne la possibilità. Così si è fatto per altre categorie di controversie. Ad esempio, per gli infortuni. Le società di previdenza per gli infortuni risparmiano ormai non meno di centomila controversie all'anno per questa via. Sono convinto che le controversie giudiziarie del lavoro, su analoga via, sarebbero ridotte del cinquanta per cento. Accade invece che ora si discuta di controversie le più banali. Tutte le nostre raccolte di giurisprudenza (per riferirmi ad esse) sono esuberanti di queste sentenze della magistra-

tura del lavoro. Ma se si guarda bene, i tasti che si toccano sono sempre quattro o cinque: se si tratti di impiego; se esso sia pubblico o privato; se il richiedente fosse in servizio; se la causa delle dimissioni debba ritenersi giusta o il licenziamento spontaneo. Controversie di poco conto in sè stesse, ma che, portate innanzi ai tribunali, in un primo urto, determinano gravi contraccolpi e inevitabili ritardi nelle soluzioni, non senza disperdimenti di forze e spese eccessive.

Onorevoli senatori, ho dimostrato così quanta legna verde, per effetto dei nuovi ordinamenti professionali, viene a pesare sulle braccia del nostro Guardasigilli, che deve altresì sostenere il peso della revisione dei Codici e della Legislazione ecclesiastica. Ma egli ha operosità, ha lunga esperienza, ha plasticità di intelligenza. Saprà quindi risolvere anche questi problemi delle così dette professioni legali, e felicemente inquadrarle nel sistema generale dello Stato italiano. (Applausi, congratulazioni).

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Consenta il Senato che io mi compiaccia molto di questa discussione, la quale, sebbene costretta nei limiti di una sola seduta, non è stata per questo meno ampia, profonda ed efficace. Se si consideri poi che la discussione si aggiunge ad una relazione completa, e ricca di dati, come quella dell'onorevole senatore Mango, io potrò restringere molto il mio discorso.

Non tratterò pertanto tutti i vari problemi che presentano qualche interesse nel campo dell'amministrazione della giustizia, ma soltanto quelli che più o meno sono stati toccati in modo particolare, e nella relazione della Commissione e nella odierna discussione.

Il lavoro legislativo, che il Ministero della giustizia ha compiuto e che va compiendo ogni giorno, è notevole, non solo per la trasformazione che è in atto negli ordinamenti tutti dello Stato, ma anche perchè si è intensificata da qualche tempo a questa parte l'attività del ministro della giustizia in quell'opera di coordinazione e di revisione della legislazione tutta, che gli spetta per la natura stessa del

suo ufficio. Tale compito non è facile, perchè il problema della formulazione esteriore della legge non sempre si può scindere dai problemi intrinseci, che la legge è chiamata a risolvere.

Ora, se il ministro della giustizia volesse entrare nel merito di tutti i provvedimenti legislativi, che sono sottoposti al suo esame come membro del Consiglio dei ministri, egli sarebbe tratto ad invadere la sfera di azione degli altri suoi colleghi. Ma certamente una revisione formale delle leggi e dei decreti è necessaria, specie dopo l'esperienza della guerra e del dopo-guerra.

Certo si sono avuti e qualche volta (perchè negarlo?) si hanno ancora provvedimenti affrettati e formalmente imperfetti.

Un po' l'inconveniente è fatale nel periodo che attraversiamo di profonda trasformazione giuridica ed economica, che ha creato la necessità di legiferare intensamente, come forse mai dalla costituzione del Regno in poi. Già la guerra poneva continuamente la necessità di provvedimenti legislativi; egualmente il difficile periodo dell'immediato dopo-guerra. Lo sviluppo dell'attività economica della Nazione e l'impulso che il Governo Fascista ha dato a tutte le forze della vita nazionale hanno del pari richiesto l'emanazione di numerose leggi. Ora in questa opera, che la storia, io penso, giudicherà di valore essenziale per l'evoluzione giuridica ed economica del popolo italiano, non è difficile che esistano imperfezioni di sostanza e di forma.

Io credo che andiamo verso un periodo più tranquillo dal punto di vista della attività legislativa, e quindi un intervento del ministro guardasigilli per una revisione formale delle leggi appare oggi meno difficile. In verità chi ha l'onore di parlarvi non ha mancato di compiere il suo dovere, dovere non sempre grato e che richiede grande tatto e grande misura, nell'adempimento del quale però dichiaro con profonda soddisfazione di essere stato in ogni occasione sostenuto dalla autorità altissima del Capo del Governo. Ho potuto così dare sistematicamente impulso alla riduzione delle giurisdizioni speciali, pullulate negli anni della guerra e del dopo-guerra.

Un altro punto di vista che ho cercato di far prevalere, anche qui sempre con l'ausilio del Capo del Governo, è quello della intangi-

bilità dei diritti privati legittimamente acquisiti.

E potrei citare altri esempi, se l'ora tarda non mi incitasse a riassumere. Io dirò che mi sono pure valso talvolta del diritto, che la legge mi concede, di sospendere il visto, quando appaiono evidenti errori nel provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Aggiungo che, per facilitare quest'opera di revisione, ho deferito all'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia anche l'esame preventivo dei provvedimenti che debbono essere sottoposti al *visto* del guardasigilli.

Quindi ciò che il senatore Pujia desiderava, e che del resto era stato richiesto anche da altre parti in questa stessa Aula, si sta attuando, se non con l'ampiezza di organizzazione che si potrebbe desiderare, in limiti abbastanza vasti e con molta serietà.

Il lavoro dei Codici procede: procede con quella ponderazione che richiede l'importanza di questa grande opera. Chè, se ho ricordato nell'altro ramo del Parlamento soltanto il Codice penale e quello di procedura penale, ciò non significa, onorevole Raimondi, che io abbia dimenticato la necessità di pubblicare senza eccessivo ritardo gli altri Codici; fra questi pongo anche in prima linea il Codice di procedura civile.

Naturalmente il lavoro non può procedere in tutti i campi con eguale rapidità. Ma assicuro il senatore Raimondi che non solo il Codice di procedura civile, ma anche il primo libro del Codice civile saranno oggetto delle mie, più attente cure, non appena terminato il progetto definitivo del Codice di procedura penale.

Il senatore Pujia ha dottamente parlato delle lungaggini della giustizia civile e penale ed io trovo che egli ha ragione, ma non posso seguirlo nell'analisi delle cause, fra cui sono certamente quelle che egli ha così bene enumerate. Certo, vi è un aumento notevole così dei processi civili come dei processi penali; il numero dei magistrati non è adeguato alla mole del lavoro; le due procedure che oggi ci reggono sono molto complicate; la collaborazione della difesa ad un rapido svolgimento del processo manca talvolta: ma mi consenta il senatore Pujia che io aggiunga un'altra causa a quelle

che egli ha enumerato, che è soprattutto di natura morale, vale a dire il costume giudiziario. Causa questa che opera forse più profondamente di ogni altra e che è la più difficile da eliminare.

Di tutte queste cause di lungaggini quella che appare più evidente è l'insufficienza del numero dei magistrati. Il senatore Pujia teme che l'aumento di 178 magistrati, approvato già dal Senato e che sta per realizzarsi, non sia sufficiente: io spero che lo sia, perchè quella inchiesta a cui il senatore Pujia ha accennato, da me fatta presso le varie magistrature, dette risultati precisi, in ordine al numero dei magistrati necessario a un ordinato disbrigo degli affari. Posso assicurare che la cifra dei 178 magistrati è pochissimo lontana da quella risultante dalle proposte dei capi delle Corti; credo quindi che l'aumento ottenuto contribuirà efficacemente a risolvere la crisi che travaglia i nostri Uffici giudiziari. Aggiungo che la lamentata deficienza di magistrati si manifesta specialmente in alcuni grandi centri, e ciò fa apparire l'andamento della giustizia in tutta Italia come più difettoso di quel che non sia realmente. Aggiungo ancora che, con l'andata in vigore delle leggi civili italiane nelle nuove provincie, si potrà economizzare in quegli uffici giudiziari un certo numero di magistrati che diverrà disponibile per sopperire ai bisogni delle sedi più sovraccariche di lavoro.

Tanto il senatore Pujia quanto il senatore Facchinetti hanno molto eloquentemente perorato a favore della giustizia penale e ne hanno messo in rilievo la grande importanza. Io non posso che consentire nella loro tesi. Non vi è dubbio che, dal punto di vista politico, l'importanza della giustizia penale è molto superiore a quella della giustizia civile. Il valore politico della giustizia civile sta soprattutto nel fatto che la controversia sia risoluta, e che in tal modo il privato non sia indotto a farsi giustizia da sè. Nel campo della giustizia penale non basta che la controversia sia decisa; occorre sia decisa secondo l'interesse dello Stato, della pace pubblica, della repressione della delinguenza. E pertanto non vi è dubbio che l'interesse politico della giustizia penale soverchi di gran lunga quello della giustizia civile.

Ciò malgrado, è abbastanza diffusa l'opinione che il magistrato civile meriti una maggiore considerazione che non il penale, perchè si ritiene che la giustizia civile sia più difficile ad amministrarsi della penale. Tecnicamente, in un certo senso, ciò è vero. Credo però che con il nuovo Codice penale anche l'amministrazione della giustizia penale diventerà tecnicamente abbastanza difficile, per la maggiore precisione scientifica e la più profonda elaborazione dei concetti giuridici fondamentali, che sono pregi indiscutibili del progetto del nuovo Codice penale. Avremo così la necessità di una magistratura più colta in materia penale, come avremo la necessità di avvocati penalisti i quali non si limitino ad essere molto eloquenti ed appassionati, ma siano anche giuristi eminenti.

Ho ascoltato con interesse l'appassionata difesa che il senatore Raimondi, e anche il senatore Galimberti, hanno fatto della giuria. Ed in un certo senso sono d'accordo con loro. Non già che la giuria, come ci è pervenuta dalla vecchia tradizione, si possa approvare nè nel suo concetto nè nella sua pratica realizzazione. Una giustizia popolare, che si contrapponga ad una giustizia di Stato, così come l'esercito popolare si contrapponeva all'esercito regio, è vecchia concezione ormai tramontata; sotto questo rispetto la giuria fa il paio con la Guardia Nazionale. Ma l'idea di una giustizia penale in cui la voce del popolo possa penetrare, la quale non sia fatta da puri professionisti e secondo la rigida applicazione della legge, ma con senso di umanità e secondo la profonda coscienza popolare, non può dirsi del tutto errata.

GALIMBERTI. Benissimo.

ROCCO, ministro della giustizia e affari di culto. Sotto questo punto di vista, fra i vari progetti di riforma della giuria, ho preso in serio esame anche quello di costituire un collegio in cui accanto ai magistrati vi siano cittadini, non scelti con i criteri semplicisti dell'attuale legge sui giurati, ma con una selezione severa, che assicuri giudici popolari o laici capaci e consapevoli della propria responsabilità. Il problema, che sto esaminando, ha un valore tecnico, ma anche uno politico dal quale non è possibile prescindere.

E veniamo brevissimamente all'ordinamento

giudiziario, i cui problemi sono stati trattati ampiamente in occasione della discussione del progetto di legge sulla separazione delle carriere e che sono stati toccati anche in questa discussione, specialmente dal senatore Galimberti e dal senatore Longhi.

Il senatore Galimberti si lamenta della inesperienza dei pretori reggenti e dice che di fronte ad essi i giovani avvocati, che non hanno ancora superato il difficile esame, fanno una ben migliore figura. Questi confronti sono sempre odiosi. Altro è il compito del magistrato, altro quello dell'avvocato, e diverse le qualità che occorrono per l'una e l'altra professione, richiedendosi nel giudice soprattutto doti di carattere, nel libero professionista soprattutto doti di cultura.

Devo poi aggiungere che la censura fatta dall'on. Galimberti viene in ritardo perchè noi abbiamo già provveduto agli inconvenienti da lui lamentati con il disegno di legge sulla sistemazione della carriera giudiziaria, già approvato dal Parlamento. Tale disegno di legge dispone che nessuno sarà ammesso alla magistratura, nè in quella dei tribunali nè in quella delle preture, se non per concorso, attraverso un esame che sarà naturalmente abbastanza severo.

Il problema dei cancellieri è grave dal punto di vista del numero, che quasi dovunque è deficiente.

Ma bisogna dire che i nostri cancellieri in generale suppliscono alla deficienza numerica con la duttilità e con l'intelligenza che sono caratteristiche dei funzionari italiani. Non è certo facile avere, come desidererebbe il senatore Galimberti, in ciascuna regione cancellieri della regione che intendano il dialetto locale, e ciò perchè non tutte le regioni danno egual numero di funzionari; ve ne sono anzi di quelle che non ne forniscono quasi affatto. Ora, dove non esistono cancellieri del luogo, bisogna pure inviarne da altre regioni.

Il senatore Longhi si è occupato molto brillantemente del problema delle professioni libere ed ha richiamato l'attenzione del Senato sopra la riforma, che si è venuta attuando in questi ultimi anni. È stato un lavoro non facile, soprattutto per quel che riguarda la delimitazione dei compiti delle varie professioni.

Ma ormai il lavoro è a buon punto e il senatore Longhi ha molto ben spiegato quali sono stati i criteri con cui esso è stato condotto. Certo c'erano professioni che avevano già un loro statuto da secoli ed erano costituite in ordini o in collegi; tale situazione di fatto e di diritto non si poteva distruggere, e credo che non la si potrà distruggere neanche nell'avvenire. Ma in verità nella pratica le differenze tra le vecchie e le nuove professioni sono molto minori di quello che si possa pensare; perchè per le vecchie professioni noi abbiamo costituito accanto agli ordini i sindacati, attribuendo ai sindacati la rappresentanza della classe e i compiti di natura economica e assistenziale; agli ordini la custodia dell'albo e le funzioni di carattere giurisdizionale. Ora questa situazione vale in fondo anche per le categorie professionali di nuova organizzazione, per cui non esistono ordini o collegi, ma solo sindacati, perchè anche per queste le funzioni di rappresentanza, di assistenza e di previdenza sono devolute ai sindacati, mentre la custodia degli albi e la funzione giudiziaria sono anche per esse attribuite a Comitati e a Commissioni nominati dal Governo, che debbono considerarsi veri e propri organi dello Stato. Quindi la differenza, che teoricamente è grande, praticamente si riduce a ben poco, perchè tanto nelle professioni vecchie quanto in quelle nuove abbiamo una stessa distinzione di compiti: rappresentanza e assistenza ai sindacati, funzioni giurisdizionati alle Commissioni reali o ministeriali.

Io sono molto amico dell'ordinamento sindacale, sono un vecchio sindacalista, ma non posso ammettere che lo Stato deleghi ai sindacati la funzione giurisdizionale. Sarebbe questo un risuscitare vecchi concetti, ormai da qualche secolo superati.

Il senatore Longhi ha richiamato la mia attenzione sul problema della magistratura del lavoro. Certo con le controversie individuali in materia di lavoro la magistratura ordinaria si è addossato un onere tutt'altro che indifferente; non bisogna però credere che il compito di conciliazione deferito dalla legge ai sindacati non sia adempiuto o sia adempiuto con scarsa efficacia. Non ho qui i dati precisi, perchè non prevedevo le osservazioni del senatore Longhi; ma posso assicurare il Senato

che di fronte ad una controversia, che viene portata davanti ai giudici ordinari, ce ne sono venti risolute amichevolmente coll'intervento dei sindacati. L'attività della nostra magistratura in questa materia è stata certamente notevole, ma si tratta in fondo di alcune migliaia di cause, mentre le questioni risolute dai sindacati sono ascese ad alcune decine di migliaia nell'anno passato. Quindi la selezione delle controversie funziona. E funziona anche se non è obbligatorio per legge il tentativo di conciliazione, perchè esso è reso obbligatorio dalla disciplina sindacale.

Con questo potrei dire di aver finito, se non dovessi aggiungere qualche parola in risposta ad un rilievo fatto dall'onorevole relatore a proposito dell'amministrazione dei patrimoni destinati a fine di culto.

L'onorevole relatore ha ricordato che, per la legge 27 marzo 1929 emanata in applicazione del Concordato, sono stati soppressi gli economati dei beneficì vacanti, tanto gli economati generali che i subeconomati, e che i patrimoni economali sono stati devoluti all'Amministrazione del Fondo per il culto unitamente a quelli del vecchio Fondo per il culto, e amministrati insieme con questi. L'onorevole relatore domanda perchè questa fusione non sia del tutto completa e ci sia invece tuttora una certa distinzione fra i due patrimoni, che sono ugualmente destinati a fini di culto.

Ma in verità i fini e i caratteri giuridici di questi due patrimoni non sono affatto identici. Tutti sanno che il patrimonio del Fondo per il culto derivò dai beni degli enti soppressi, che vennero dallo Stato incamerati, ma con destinazioni speciali. Quali fossero i fini a cui tali beni vennero destinati non è il caso di qui enumerare, ma si tratterà sempre di fini ben precisi e predeterminati, come il pagamento dei pesi gravanti sugli enti soppressi, il mantenimento dei religiosi, e soprattutto il pagamento dei supplementi di congrua. Invece i patrimoni economali si sono formati soprattutto con le economie fatte nell'amministrazione dei benefici vacanti.

Ora poichè, in virtù delle regalie, lo Stato aveva diritto di far proprie tali rendite, è chiaro che i patrimoni, accumulati con le economie su di esse realizzate, spettavano allo Stato, che aveva diritto di disporne libera-

mente. Lo Stato ha bensì destinato sempre i redditi dei patrimoni economali a scopi di religione, di beneficenza e di istruzione, ma sempre con una certa discrezionalità.

Mentre perciò le rendite del Fondo per il culto hanno destinazioni precise e specifiche, le rendite dei patrimoni economali hanno una destinazione discrezionale e si debbono devolvere con criteri non strettamente giuridici, ma anche di opportunità politica.

E allora si comprende che, mentre l'Amministrazione propriamente detta dei patrimoni ex-economali è stata riunita all'Amministrazione del Fondo per il culto, la destinazione dell'attivo netto delle rendite è stata invece riservata alla Direzione generale dei culti, che le eroga in base a criteri prevalentemente politici, in ogni caso in modo discrezionale.

Questa distinzione abbiamo tenuto a mantenere perchè una confusione totale sarebbe stata, a mio avviso, dal punto di vista politico alquanto pericolosa.

Spero, onorevoli senatori, di aver risposto brevemente a tutti gli oratori. Forse dovrei dire qualche cosa all'onorevole Di Rovasenda, che ha spezzato una lancia a favore di una causa nobilissima, quella della pubblica moralità. Io pure ho notato con dispiacere un certo aumento dei reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie. Ma in verità non credo che ciò dipenda da un aumento di immoralità del popolo italiano, piuttosto dalla maggiore severità della repressione.

In ogni modo mi riserbo di studiare il problema, ed intanto assicuro l'onorevole Di Rovasenda che la politica del Governo Fascista resta, oggi come ieri, ferma nella difesa dell'ordine delle famiglie e della sanità fisica e morale della razza. (Applausi; congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MANGO, relatore. Prendendo atto dei chiarimenti dati dall'onorevole Guardasigilli e ringraziando lui e gli altri oratori, che hanno creduto di rilevare con benevolenza l'opera mia modestissima, stante l'ora tarda rinunzio a parlare. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora all'esame dei capitoli.

(Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie).

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Il fondo rimasto da stanziare per lavori di completamento di stabilimenti carcerari e di Regi riformatori ai sensi della legge 18 giugno 1925, n. 997, è inscritto, nell'esercizio finanziario 1930-31, in lire 1,187,500, rinviandosi agli esercizi successivi la quota, a saldo, di lire 2,000,000.

(Approvato).

Art. 3.

È sospeso per l'esercizio finanziario 1930-31 il contributo dello Stato nella spesa degli Archivi notarili, stabilito coi Regi decreti 21 aprile 1918, n. 629, e 26 febbraio 1920, n. 233.

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

- a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*);
- b) a far pagare le proprie spese, ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese LEGISLATURA XXVIII — 1^a sessione 1929-30 — discussioni — tornata dell'8 aprile 1930

obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo per il culto, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.

I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, 1° e 2° comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1930-31 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 24 della parte passiva del proprio bilancio senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 6.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

- a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);
- b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità

generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 4, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5 annesso all'appendice n. 2 della presente legge, la detta Amministrazione del fondo per il culto potrà, per il fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti ai funzionari incaricati ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, 1° e 2° comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 6 annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato:

- a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella F);
- $\cdot b$) a far pagare le spese, ordinarie o straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella G);

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dei patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso agli stati di previsione medesimi, il ministro della giustizia e degli affari di culto potrà aprire crediti ai funzionari incaricati della gestione dei patrimoni

riuniti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli-della parte passiva del bilancio dei patrimoni riuniti ex economali, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del 1º comma dell'articolo 41 del predetto Regio decreto n. 2440 del 1923, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso agli stati di previsione medesimi.

(Approvato).

Art. 8.

Il ministro della giustizia e degli affari di culto è autorizzato a concedere, sui redditi'dei patrimoni predetti, uno speciale assegno annuo lordo di lire 10,000 all'Arcivescovo preposto al capitolo della Chiesa del Pantheon, in Roma; di lire 3,500 annue, all'Arciprete e di lire 3,000 annue, a ciascun Canonico del capitolo stesso, in relazione alle funzioni delle quali sono investiti, a norma dell'articolo 15 del Concordato Lateranense 11 febbraio 1929, fermi restando gli altri assegni di cui godono.

Il ministro medesimo è autorizzato altresì a concedere al capitolo della Chiesa anzidetta un assegno annuo di lire 7,500, per le spese di officiatura e di servizio della Chiesa.

(Approvato).

Art. 9.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella H ed I).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbiate, Abisso, Alberici, Albicini, Albini, Amero d'Aste, Ancona, Anselmino, Antona Traversi, Appiani, Arlotta, Arrivabene, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bellini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocconi, Bollati, Bonardi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Callaini, Camerini, Campili, Canevari, Carletti, Carminati, Casanuova, Casertano, Cassis, Celesia, Cesareo, Cian, Cimati, Cippico, Cito Filomarino, Conci, Corbino, Cossilla, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Bono, De Cupis, Della Gherardesca, Della Noce, Del Pezzo, De Michelis, De Tullio, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Fabri, Facchinetti, Faelli, Falcioni, Fano, Fara, Farina, Fedele, Ferrari, Ferrero di Cambiano, Ferri.

Gabbi, Galimberti, Gallenga, Gallina, Garbasso, Garofalo, Gentile, Giampietro, Giordano, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosso, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lago, Lanza di Scalea, Larussa, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Millosevich, Montresor, Montuori, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nasini, Nicastro, Niccolini Eugenio, Nunziante, Nuvoloni.

Padulli, Pagliano, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Pericoli, Perla, Pestalozza, Petrillo, Pironti, Porro, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romeo Nicola, Romeo Delle Torrazze, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salandra, Salata, Salvago Raggi,

Sandrini, Santucci, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Schiralli, Scialoja Antonio, Segrè-Sartorio, Serristori, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Spada Potenziani, Spezzotti, Squitti.

Tacconi, Tamassia, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valenzani, Valle, Valvassori-Peroni, Varisco, Venino, Venturi, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vigliani, Visconti di Modrone, Visocchi.

Wollemborg.

Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 19 luglio 1929, n. 1396, riflettente la partecipazione del Governo della Tripolitania al finanziamento della impresa di Pisida (311):

Senatori votanti	•	•	. 214
Favorevoli .			200
Contrari			14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni (327):

Senatori	vota	ın	ti	•		•	214
Favore	voli					•	198
Contra	ri .						16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 25 novembre 1929, n. 2108, concernente la delega al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo a ricevere il giuramento di coloro che debbono prestarlo per l'esercizio dei loro uffici nelle Isole stesse (383):

Senatori votanti	•		214
Favorevoli .			201
Contrari			13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del Regio esercito nella parte relativa agli Enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici (381):

Senatori votanti	•		214
Favorevoli .		•	200
Contrari		•.	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 12 dicembre 1929, n. 2117, concernente il conferimento al comune di Catanzaro di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale (375):

Senatori votar	nti	•	•	•	•	214
Favorevoli	•					194
Contrari .						20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 dicembre 1929, n. 2171, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1929-30 e convalidazione dei Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2170, 30 dicembre 1929, n. 2221, e 30 dicembre 1929, n. 2240, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo (421):

Senatori vota	ntı	•	•	•	•,	•	•	. 214	ŀ
Favorevoli	• ,							200	
Contrari .	•	•			•			14	

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 dicembre 1929, n. 2169, recante proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni ai ruoli del personale della Magistratura e di concetto della Corte dei conti (384):

Senatori votar	ti	•	•	•		21
Favorevoli						201
Contrari .					٠.	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 14 novembre 1929, n. 2096, concernente la devoluzione a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano del diritto erariale e del diritto demaniale sugli spettacoli che avranno luogo nel detto Teatro (376):

Senatori	vota	nti	i ,	. •	•	•	•	•	•	214
Favore	evoli					•			1	99
Contra	ri .								•	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 settembre 1929, n. 1768, concernente il trattamento doganale degli olii minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli olii bianchi (303):

Senatori votan	ti	•	•		•	•	•	•	214
Favorevoli								2	01
Contrari				. •		•			13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 31 dicembre 1928, n. 3517, che approva la Convenzione dell'oppio, conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925 (387):

Senatori votan	ti	•	•	•	•	214
Favorevoli						201
Contrari .			•			13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale e insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii di oliva (290):

Senatori votan	ti	•	•	. 214	-
Favorevoli	٠,			. 101	
Contrari .				. 13	

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 luglio 1929, n. 1443, che accorda agevolazioni fiscali all'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati (321):

Senatori votar	ıti	•	•	•	•	214
Favorevoli		•				204
Contrari .						10

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito (344);

Modifiche alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico (409). - (*Iniziato in Senato*);

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1925-26 (428);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 ottobre 1929, n. 1903, portante autorizzazione di una nuova assunzione di impegni entro il limite di 110 milioni di lire per la prosecuzione di lavori della linea direttissima Firenze-Bologna (314);

Conversione in legge del Regio decretolegge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti Atti internazionali:

1º Convenzione sanitaria veterinaria fra
 l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo
 di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929;

2º Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929;

3º Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929;

4º Scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che prorogano rispettivamente al 10 agosto e al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno 11-24 luglio 1928;

5º Modus vivendi di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929 (328);

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1929, n. 1363, recante ulteriore sgravio della tassa sugli scambi commerciali e soppressione di talune tasse ed imposte minori (319);

Conversione in legge del Regio decretoiegge 13 febbraio 1930, n. 37, contenente provvedimenti temporanei per le fusioni di società commerciali (363). - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decretolegge 10 ottobre 1929, n. 1893, concernente la costituzione di una sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia (299);

Conversione in legge del Regio decretolegge 30 dicembre 1929, n. 2276, concernente la sistemazione dei rapporti di credito della Società anonima nazionale « Cogne » (423);

Conversione in legge del Regio decretolegge 30 dicembre 1929, n. 2275, concernente un mutuo a favore dell'Ente autonomo Adige-Garda con sussidiaria garanzia statale (433);

Fusione della « Società Nazionale Margherita di Patronato pei Ciechi », nella « Unione Italiana dei Ciechi », con sede in Firenze (417);

Conversione in legge del Regio decretolegge 3 ottobre 1929, n. 2318, che abroga due Convenzioni stipulate con la Società Italiana di Servizi Aerei (S. I. S. A.) per l'esercizio di alcune linee aeree (436).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 (439).

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio al 30 giugno 1931 (427).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Capo dell' Ufficio dei Resoconti